

## TORNATA DEL 30 APRILE 1870.

PRESIDENZA CASATI.

**Sommario** — *Omaggi* — *Seguito della discussione del progetto di legge sulla riscossione delle imposte dirette* — *Nuova redazione dell'art. 34 proposta dalla Commissione* — *Dichiarazioni dei Senatori Tecchio, Pallieri e Chiesi* — *Avvertenza del Senatore De Gori* — *Osservazione del Senatore Arrivabene* — *Dichiarazione di assenso del Ministro dei Lavori Pubblici* — *Dubbio del Senatore Lauzi cui rispondono i Senatori Porro, Tecchio, Pallieri e il Ministro Guardasigilli* — *Approvazione dell'articolo 34 emendato* — *Obbiezioni e proposta soppressiva del Ministro Guardasigilli all'art. 35, cui risponde il Senatore Vigliani* — *Nuove obbiezioni del Ministro Guardasigilli* — *Spiegazioni dei Senatori Vigliani e Porro* — *Proposta di aggiunta del Senatore Beretta* — *Avvertenza del Senatore Poggi a sostegno della proposta del Ministro Guardasigilli* — *Osservazione del Senatore Chiesi sulla proposta Beretta* — *Emendamento del Senatore Tecchio* — *Approvazione dell'emendamento e dell'intero art. 35* — *Approvazione degli art. 36, 37 e 38* — *Emendamento del Senatore Vigliani alla seconda parte dell'articolo 39 accettato dalla Commissione* — *Approvazione dell'emendamento e degli articoli 39, 40, 41 e 42* — *Proposta d'aggiunta all'art. 43 del Senatore Vigliani accettata dalla Commissione, approvata* — *Osservazioni del Senatore Cambray-Digny sul 3 alinea dell'art. 43, cui risponde il Senatore De Gori* — *Nuove osservazioni del Senatore Cambray-Digny sostenute dal Senatore Poggi* — *Schiarimenti del Senatore Tecchio in appoggio dell'art. 43 cui risponde il Senatore Poggi* — *Replica del Senatore Cambray-Digny* — *Proposte dei Senatori Vigliani e Beretta appoggiate dal Senatore Lauzi, oppugnate dal Senatore Tecchio* — *Osservazioni dei Senatori Astengo e Vigliani* — *Replica del Sen. Tecchio.* — *Osservazioni del Senatore Astengo* — *Proposta di rinvio fatta dal Ministro di Grazia e Giustizia* — *Dubbii del Senatore Vigliani.* — *Nuove osservazioni del Senatore Astengo* — *Obbiezioni alla proposta di rinvio del Senatore Poggi* — *Schiarimenti del Senatore Tecchio.* — *Emendamento del Senatore Conforti* — *Ritiro dell'emendamento Vigliani* — *Osservazioni del Ministro Guardasigilli sull'emendamento del Senatore Cambray Digny e proposta di sotto-emendamento* — *Osservazioni dei Senatori Astengo e Vigliani* — *Adesione del Senatore Cambray-Digny all'emendamento Tecchio* — *Ritiro dell'emendamento Beretta* — *Approvazione della prima parte dell'art. 43* — *Approvazione del sotto emendamento Conforti e dell'intero articolo* — *Obbiezione del Senatore Martincengo* — *Risposta del Senatore De Gori* — *Osservazioni del Ministro Guardasigilli* — *Dichiarazioni dei Senatori De Gori e Gallotti* — *Approvazione degli articoli 44 e 45.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Non è presente alcun Ministro, e più tardi intervengono i Ministri di Grazia e Giustizia, e dei Lavori Pubblici.

Il Senatore *Segretario Manzoni T.* dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Fanno omaggio al Senato, il signor Chiaro Maggioni, di un suo opuscolo, sul *Riordinamento delle Finanze Italiane.*

Il signor Nicola Russo, di un suo Discorso: *Cesare Balbo e l'età nostra.*

Il signor Del Frate Settimo, di un suo opuscolo, *Sulle proposte riduzioni nell'arma di cavalleria.*

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE  
SULL'ESAZIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE.

**Presidente.** Si riprende la discussione del progetto di legge sulla riscossione delle imposte dirette.

Da lettura dell'art. 34 quale fu modificato dalla Commissione.

• Trascorso inutilmente il termine di giorni cinque fissati dall'art. 31 per i debitori morosi, l'esattore procede per mezzo dei suoi messi, approvati dalla Giunta Comunale o dalla Rappresentanza Consorziale e debitamente approvati dal Procuratore del Re, al pignoramento dei beni mobili del debitore esistenti nel Co-

mune nel quale la imposta è dovuta, compresi anche i fitti e le pigioni da scadere entro l'anno, ed eccettuati quei mobili che per legge non possono essere pignorati.

» Pel pignoramento e successivi atti di esecuzione sui mobili del debitore esistenti fuori del Comune nel quale la imposta è dovuta, si procede ai termini della presente Legge, e con diritto al compenso per le spese di cui all'art. 50, dall'esattore del rispettivo Comune nel quale i mobili si trovano, e ciò dietro richiesta dell'esattore creditore. »

La parola è al Senatore Tecchio.

Senatore **Tecchio**. La Commissione si è raccolta ieri sera a conferenza con alcuni onorevolissimi Colleghi del Senato; e alla conferenza ho avuto anch'io l'onore d'intervenire.

Se non immediatamente, certo tra pochi minuti tutti i signori Senatori potranno avere sott'occhio tutto lo schema emendato dell'art. 34, e di tutti gli articoli successivi sino al compimento del Titolo della esecuzione sui beni mobili.

Il risultato della conferenza si fu di accogliere l'emendamento dell'art. 34 quale stava ieri innanzi al Senato, nella prima sua parte.

Quanto alla seconda parte dello emendamento, tutti convennero nella idea che i frutti naturali pendenti dovessero anche essi essere considerati come beni mobili, ed essere perciò assoggettati a questa procedura speciale. Ma, senza fare in proposito una formale dichiarazione di principio, fu deliberato di tenere di codesta idea espresso conto nell'articolo 35.

L'ultimo capoverso dell'emendamento fu integralmente mantenuto.

Si ebbe poi a considerare che per avventura la procedura speciale divisata nel presente Titolo non potrebbe bene applicarsi ai mobili del debitore esistenti nelle mani dei terzi, ed ai creditori dei quali occorra provvedere all'assegnamento; quindi tutti d'accordo abbiám soggiunto un apposito articolo (N. 39) che stabilisce rispetto a tali mobili ed ai crediti una eccezione alla procedura speciale.

Senatore **Pallieri**. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore **Pallieri**. La dotta discussione che ieri ebbe luogo sull'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Tecchio, mi lasciò l'impressione, dall'una parte, che tale emendamento fosse, in massima, non solo conveniente, ma anzi indispensabile, e dall'altra che dovesse venire esso stesso emendato.

Modificato ora, ed espresso nei termini che abbiám uditi dalla lettura statane testè fatta dall'onorevolissimo nostro Presidente, e che stanno scritti nel nuovo stampato che viene distribuito in questo momento al Senato, mi pare che non dovrebbe più incontrare difficoltà.

In quanto a me, lo ritengo utile e vantaggioso nello

stesso tempo all'esattore, al contribuente, al Comune, ed allo Stato.

Dico anzi tutto, che è utile e vantaggioso all'esattore, e a dimostrarlo tale, basterà supporre un istante che l'art. 34 del progetto ministeriale, sia oggidi in vigore, e che l'esattore vada in credito da uno stesso individuo:

1° Di lire 100 d'imposta fondiaria, 40 per l'anno 1868, altre 40 pel 1869, e le restanti lire 20 pel 1870;

2° Di lire 100 d'imposta sui redditi della ricchezza mobile, ripartite sugli anni 1868, 1869 e 1870, nel modo stesso delle dette lire 100 d'imposta fondiaria;

3° Finalmente di lire 100 per tassa di famiglia.

Considerate ora quante operazioni dovrebbe fare, a quante spese sottostare il povero esattore per riscuotere queste 300 lire!

Voi sapete, o Signori, che il privilegio dello Stato per le imposte dirette, così fondiaria come non fondiaria, è ristretto all'anno in corso ed all'antecedente.

Voi sapete che non esiste privilegio pei crediti di imposte comunali, dalle sovrimposte alle contribuzioni dirette in fuori. E qui non posso trattenermi di avvertire che un provvedimento legislativo è forse necessario su questo particolare. È sempre cosa grave toccare al Codice civile; ed è per questo motivo che il Codice Napoleone rinviò a leggi speciali, come già ebbe a dirvi l'onorevole Senatore Tecchio, la materia dei privilegi fiscali, mal potendo confarsi la mobilità dei fiscali ordinamenti colla stabilità che aver debbe un Codice. Noi abbiám provato siffatta mobilità dal breve tempo che andò in attivazione il nostro Codice civile, tanto che questo già patì maggiori modificazioni per rispetto ai privilegi in favore d'imposte erariali, che non ne abbia sofferte il Codice Napoleone nei 65 e più anni da che regge la Francia; e vedrà il Governo nella sua saggezza se non occorra di fare qualche cosa anche in riguardo alle imposte comunali.

Ma lascio questo punto, sul quale avrei molto a dire per non attirarmi qualche avvertimento da parte dello onorevolissimo Pre-idente, e ritorno al nostro esattore, che debbe riscuotere le 300 lire.

Egli pertanto dovrebbe primieramente, per 60 lire d'imposta fondiaria, cioè per le quote dell'anno corrente e dell'antecedente, divenire, per mezzo di suoi messi, e coll'eccezionale procedimento della presente legge, all'esecuzione sui frutti o fitti o pigioni degli immobili situati nel Comune.

Dovrebbe poscia con lo stesso procedimento escutere altri mobili del debitore relativamente alle 60 lire di imposta di ricchezza mobile dovute per l'anno in corso e per l'antecedente.

Ris: noterebbe adunque con questo procedimento speciale 120 lire delle 300 di cui l'ho supposto creditore; rimarrebbero da esigersi 180 lire, per le quali sarebbe costretto di rivolgersi ad un usciere, e di eseguire tutte

le formalità prescritte dai primi due Titoli del libro secondo del Codice di procedura civile.

Per contrario, se lasciate all'esattore la libera facoltà di scegliere, qualunque sia l'imposta, quei mobili dalla cui escussione stimerà potere più sicuramente e prontamente ottenerne la riscossione, gli verrà fatto il più delle volte, col solo atto di pignoramento, o colla sola minaccia dell'esecuzione sulla mobilia, di conseguire il suo intento.

Io ho detto che è pure dell'interesse del contribuente che l'emendamento venga adottato. Ma sotto questo aspetto già venne l'emendamento abbastanza giustificato dall'onorevole proponente; il quale, colla Commissione, si piglia soprattutto e giustamente pensiero di evitare al contribuente l'esecuzione forzata sugli immobili. Io non farò a questo proposito che rammentare un istruttivo precedente.

La legge 22 marzo 1804 della Repubblica Italiana permetteva al ricevitore delle imposte dirette, come permettono ad ogni creditore gli art. 2078 del nostro Codice civile e 567 del nostro Codice di procedura civile, di cumulare l'esecuzione sui beni mobili coll'esecuzione sui beni immobili; ma i mali che derivarono dall'abuso che i ricevitori fecero di tale facoltà furono tali e tanti, che vi si dovette provvedere, e vi si provvide col Decreto del 10 ottobre 1811, il quale stabilì che il ricevitore, avanti di procedere all'oppignorazione degli stabili, dovesse consumare l'esecuzione sui mobili. Ed al Ministro Prina parve questo di così grande importanza che credette doverne tener discorso nella breve relazione all'Imperatore de' Francesi, Re d'Italia, dalla quale è preceduto il *conto dell'amministrazione delle finanze del Regno d'Italia nel 1811*.

Il memorato decreto fa parte integrante della successiva Patente del 1816; e sia lecito a me, che mi permisi altra volta di notare come il progetto ministeriale si tenesse troppo dappresso a quella legge, di esprimere il rincrescimento che se ne sia poi scostato nell'art. 34, mentre si allontanò pure dalle prescrizioni delle leggi, d'ogni tempo e d'ogni luogo, su questa materia. E però io fo plauso a chi pensò di surrogarvi una conveniente disposizione, qual è l'emendamento in discorso.

Egli è infine evidente che il Comune pagherà tanto minor aggio, e lo Stato sarà tanto più puntualmente soddisfatto, quanto più facili, pronti e meno dispendiosi saranno i mezzi di cui potrà valersi l'esattore.

Laonde io appoggio l'emendamento dell'onorevole Tecchio.

Senatore **Chiesi**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Chiesi**. L'onorevole Senatore Pallieri ha fatto plauso alla nuova formola dell'art. 34 proposta dalla Commissione, non ostante le gravi obiezioni che nella precedente tornata egli v'avea fatte. Permetta il Senato che mi unisca anch'io a far plauso a questa nuova formola colla quale la Commissione presentò quest'ar-

ticolo, il quale veramente è importantissimo e col quale si correva anche il pericolo di toccare importanti disposizioni del Codice civile, massimamente nella materia relevantissima dei privilegi e delle ipoteche.

Io non domandai la parola se non per dichiarare che mi unisco all'onorevole Senatore Pallieri nell'applaudire alla Commissione per aver presentato una formola la quale, a parer mio, corrisponde allo scopo cui mira questa legge, salvando tutte le massime e le disposizioni che si trovano nel Codice civile, segnatamente nella materia ipotecaria.

Senatore **De Gori**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **De Gori**. Non è veramente per esprimere la riconoscenza della Commissione ai plausi che vengono fatti da tante parti alla nuova redazione, poichè il merito principale di essi si appartiene e si deve alla benevolenza di quei Colleghi che hanno voluto confortarci della loro cooperazione; ma è per avvertire l'onorevole Senatore Pallieri, che l'osservazione molto giusta che egli ha fatto intorno al privilegio dell'esazione esteso alle imposte provinciali e comunali; dichiarazione, che in verità manca nell'articolo che ora si discute tanto nella sua prima redazione quanto nella presente, non era sfuggita alla Commissione la quale si accingeva a proporre nella discussione di quest'articolo un'aggiunta concepita in questi termini: « il privilegio suddetto è esteso anche alle tasse comunali imposte o da imporsi a termini di legge. »

Per altro nella nuova forma che hanno preso questo e gli articoli susseguenti, la Commissione ha reputato che questa declaratoria avrà sede più conveniente nel Titolo che si riferisce alle disposizioni generali.

Ho creduto di fare in nome della Commissione fin da questo momento questa enunciazione, cioè che la Commissione avrà l'onore di sottoporre al Senato a tempo e luogo questa dichiarazione, affinché il privilegio che compete all'esattore sia non tanto per le imposte erariali, quanto per le sovrimposte provinciali e comunali, o tasse dirette, imposte o da imporsi a termini di legge, in quanto che questi enti hanno la stessa ragione di essere quanto lo Stato per riguardo alla loro importanza, e dentro la loro periferia.

**Presidente**. La parola è al Senatore Pallieri.

Senatore **Pallieri**. Io veramente non ho parlato che del privilegio di *pretazione*, di quel privilegio che per le imposte dirette è stabilito negli articoli 1957 e 1962 del Codice civile. L'onorevole Senatore De Gori ha invece parlato del privilegio di *esecuzione*, che è materia di procedura.

In quanto a questo, convengo con lui che non sia qui il luogo di trattarne, e di prescrivere ciò che si creda conveniente rispetto al procedimento eccezionale da concedersi ai Comuni ed alle Provincie (se lo si vorrà loro concedere, il che vedremo a tempo opportuno).

Senatore **Arrivabene**. Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Arrivabene.** Mi sembra che vi è un tale accordo tra la Commissione e tra tutti gli altri Senatori che hanno presentato emendamenti, che si potrebbe passare alla votazione di questo articolo.

**Ministro dei Lavori Pubblici.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro dei Lavori Pubblici.** Vorrei sapere dalla gentilezza della Commissione, se la nuova formula dell'articolo è fatta d'accordo col Guardasigilli.

**Senatore De Gori.** Sì, sì.

**Senatore Lauzi.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Lauzi.** Non per turbare l'accordo, ma unicamente per avere uno schiarimento che avrei chiesto anche ieri se la discussione fosse continuata, mi permetto di dire poche parole per domandare alla Commissione, se non crede che possa per avventura nascere qualche oscurità, qualche dubbio nel caso dell'esattore consorziale, quando per esempio il debito del contribuente escusso nasce in uno dei Comuni del Consorzio, ed i mobili si trovano in un altro Comune dello stesso Consorzio.

Ora siccome in questo articolo si dice che l'Esattore del Comune, in cui nasce l'imposta non pagata, dopo aver agito sui mobili esistenti in quel Comune, agisce nell'altro Comune, in cui si trovano altri mobili, col mezzo di quell'esattore, non vorrei, dico, che nascesse qualche difficoltà quando quell'Esattore dell'altro Comune, che non è quello in cui è nato il debito, fosse lo stesso Esattore del Comune in cui il debito è nato, trattandosi qui di un Consorzio di 3, 4 o 5 Comuni.

Senza dunque fare una speciale proposta prego la Commissione a favorirmi di un suo schiarimento in proposito.

**Senatore Porro.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Porro.** Il servizio delle esattorie fatto in via consorziale non cambia nè i rapporti, nè i diritti del contribuente e dell'esattore, giacchè l'esattore consorziale deve procedere per i singoli comuni, come se fosse un esattore speciale a ciascuna Comune; quindi il modo di praticare l'esecuzione riesce identico come se non esistesse la esattoria consorziale.

Con questo schiarimento credo sia tolto il dubbio elevato dall'onorevole Senatore Lauzi.

**Senatore Tecchio.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Tecchio.** Alle parole dette dall'onorevole Senatore Porro, in risposta alle interpellanze dell'onorevole Senatore Lauzi, debbo soggiungere, che qui si tratta solamente di procedimenti sui mobili, rispetto ai quali, giusta l'art. 1957 del Codice Civile, il privilegio cade sulla generalità; e che in quanto al procedimento sugli immobili, abbiamo nello stesso pro-

getto ministeriale il primo alinea dell'art. 41 nel quale, appunto parlandosi di richieste di esecuzione fatte dall'esattore creditore all'altro esattore locale, è dichiarato che l'esattore locale, richiesto dall'esattore creditore, procede *senza però pregiudicare il proprio suo diritto per la riscossione delle imposte cadenti nella propria sua esattoria.*

**Senatore Lauzi.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Lauzi.** Non era questo il mio dubbio; il mio dubbio cadeva là dove si dice che l'esattore agisce per una imposta in un altro Comune, per mezzo dell'esattore di quel comune; ma in comuni consorziati, essendo egli lo stesso esattore, potrà nascere così un pretesto di fare difficoltà all'esecuzione.

Questo era il mio dubbio; del resto, io lo subordino alla Commissione, e se essa non divide questo timore, tanto meglio.

**Senatore Tecchio.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Tecchio.** L'esattore locale avrà l'obbligo per effetto di questa legge di prestare il suo concorso.

**Ministro Guardasigilli.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro Guardasigilli.** L'equivoco è rilevato con molto accorgimento, a prevenire le opposizioni delle sottigliezze alle quali spesso ricorrono i debitori. Secondo sta l'articolo, si intende che si parli del caso in cui l'altro Comune sia soggetto ad un altro esattore, ma forse non sarà superflua una sostituzione di parole; potrebbe dirsi, per es. *fuori del territorio dell'esattoria*, perchè il dubbio dell'onorevole Senatore Lauzi, prevede il seguente caso.

Voi parlate sempre di Comuni, e supponete che ogni Comune abbia un esattore; ma siccome si può dare il caso di un Consorzio di varii Comuni, si può supporre che l'esattore agisca non solamente sui mobili del Comune della residenza del debitore, e dove ha il domicilio lo stesso esattore, ma anche in altro Comune dello stesso Consorzio; in questo caso non trovate un altro esattore; io non credo che sia necessario uno schiarimento, ma se lo si crede, si potrebbe dire, *fuori della cerchia, fuori del territorio dell'esattoria*, e così si toglierebbe ogni dubbio, che però sarebbe facilmente escluso dal buon senso nella interpretazione dell'attuale redazione dell'articolo.

**Senatore Pallieri.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Pallieri.** A me non sembra che occorra alcuna modificazione.

L'art. 3, approvato dal Senato, dice, come ha già del resto avvertito l'onorevole Senatore Porro, che lo esattore consorziale tiene la gestione distinta per ciascun Comune. Ora, che per due Comuni vi sieno due esattori in due diverse persone ed in una sola, dal momento che debbono rimaner distinte le gestioni, torna al medesimo.

Questa osservazione mi pare basti a dimostrare che il testo sta bene qual'è.

**Presidente.** La parola è al Senatore De Gori.

**Senatore De Gori.** Volevo dire quello che ha detto l'onorevole Pallieri.

**Presidente.** Poichè adunque sono tutti d'accordo, metto ai voti l'articolo che rileggo.

(Vedi sopra).

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Vedo che vi è un errore di stampa; dove dice: « approvati dalla Giunta, e debitamente approvati dal Procuratore del Re » prima era detto *autorizzati*.

**Senatore Tecchio.** E deve difatti dire *autorizzati*.

**Senatore De Gori.** Non è che un errore di stampa, deve dire *autorizzati*.

**Presidente.** Alla parola *approvati* si sostituirà adunque la parola *autorizzati*.

Chi approva quest'articolo, abbia la compiacenza di sorgere.

(Approvato.)

« Art. 35. L'atto di pignoramento, redatto dal messo in presenza di due testimoni, contiene il nome e cognome dell'esattore che procede alla esecuzione, del debitore, e dei testimoni; il titolo e l'ammontare del debito; la qualità, la quantità, e il valore approssimativo degli oggetti oppignorati; il nome e cognome del depositario; e la intimazione al debitore che, trascorso il termine stabilito dall'art. 40, si procederà alla vendita degli oggetti oppignorati, al pubblico incanto.

« Quando si proceda sui frutti naturali pendenti, l'atto d'oppignoramento deve indicare la qualità e la natura dei frutti oppignorati, due almeno dei confini dell'immobile in cui i frutti si trovano, la estensione approssimativa del medesimo, e trattandosi di frutti di alberi il numero di questi.

« L'atto di pignoramento sarà sottoscritto dal messo e dal depositario.

« Copia dell'atto si consegna al debitore, se presente, o alla persona che lo rappresenta sul luogo: in mancanza dell'uno e dell'altra, la copia si rimette al domicilio del debitore; e se il domicilio non è nel Comune, la copia si rimette per conto del debitore al Sindaco. »

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro Guardasigilli.** Ho domandato la parola per fare una semplice osservazione.

Confesso che nell'articolo 607 del Codice di Procedura vi è richiesta l'indicazione del numero degli alberi; ma quando si tratta di un pignoramento di un fondo esteso, non saprei comprendere come si possa eseguire cotesta disposizione. Forse quando si scrisse l'articolo del Codice di Procedura da me citato si ebbe

soltanto di mira il pignoramento di un piccolo fondo, oppure di un fondo ove gli alberi sieno messi a filari.

Io credo che quando si tratta di un fondo esteso, non si potrà mai riconoscere esattamente il numero degli alberi, ma si dovrà ricorrere a calcoli di approssimazione.

Sopprimerei quindi questa espressione, se credono il Senato e gli onorevoli preopinanti di farlo, giacchè parmi che basti l'indicazione dei confini del fondo.

**Senatore Vigliani.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Vigliani.** L'osservazione testè fatta dal signor Ministro Guardasigilli venne pure fatta nelle conferenze in cui questi articoli furono concertati; si è esaminato con molta attenzione se si potesse prescindere in questo caso da questa numerazione degli alberi, ma è sembrato che non si potesse senza cadere in imbarazzi maggiori.

È da notarsi che il pignoramento, in questo caso, bisogna che sia limitato a quella quantità di frutti che corrisponde all'ammontare del debito; ora se voi andate a fare un pignoramento di frutti di alberi per esempio in un oliveto, sicuramente bisogna prendere un certo numero di olivi che si credono sufficienti a poter pagare il tributo che è dovuto all'esattore; se si estendesse il pignoramento a tutto l'oliveto, si avrebbe l'inconveniente di gravare il debitore e poi anche il custode, perchè in questa specie di pignoramenti, è sempre di una grande difficoltà la custodia che si deve di necessità adoperare.

Per questi riflessi è sembrato a me ed anche agli onorevoli membri di quella conferenza che vi fosse ragione sufficiente per non dipartirsi anche in questo caso da quanto dispone la legge comune.

Noi vorremmo che queste considerazioni trovassero pure fortuna presso l'onorevole Guardasigilli.

**Presidente.** Il signor Ministro Guardasigilli insiste?

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Non amo insistere vedendo l'accorto di tutti gli onorevoli proponenti e per quel rispetto che loro devo. Però anche la circostanza che si possa sequestrare il frutto di alcuni dati alberi, mi pare che renda molto incerta la cosa. Quali saranno questi alberi? Sarà indicato un numero astratto di essi, per esempio, dieci, venti, trenta fra duemila che ce ne sieno; oppure dovrà l'uscire dire, l'albero A, B, C, e metterci il suo martello? senza di ciò non saprei come il custode veramente ne possa diventare responsabile, e come il debitore od altri nel caso di appropriazione del frutto diventi passibile di quelle pene che la legge stabilisce contro il debitore, il quale sottrae dal pignoramento la cosa sua.

Eccovi la difficoltà, che renderebbe difficile a mio avviso il fare un pignoramento di frutti attaccati al suolo.

Forse il mio dubbio nasce dalla conoscenza particolare di alcune provincie, nelle quali vi sono lati fondi in cui sono sparse centinaia di migliaia di viti; o di alberi fruttiferi come a bosco, epperò impossibile riesce che gli alberi pignorati vi sieno marcati o determinati; ma allora di che risponderà il custode? Ed il debitore il quale va a cogliere un grappolo d'uva?

Queste difficoltà mi permetteva di sottomettere all'alta saviezza dei proponenti l'articolo, per vedere se non potendosi modificare l'articolo del Codice di procedura, convenga almeno, in questa circostanza, una legge speciale, e rinunciare a questa formola, che per se stessa credo in pratica dia sempre luogo a gravi difficoltà!

**Senatore Vighiani.** Le nuove obiezioni che ha messe avanti l'onorevole Guardasigilli sono di tale natura che se valessero, occorrerebbe cancellare queste disposizioni anche dalla procedura comune, perchè voi intendete che le difficoltà dall'onorevole Ministro affacciate si presentano assolutamente in tutti i casi.

Ora, se noi esigiamo queste indicazioni delle piante, di cui vengono pignorati i frutti nel diritto comune, non veggio ragione per cui non si debba esigere anche in questo caso; anzi dirò che è una ragione di più per porvelo, giacchè più di una volta, si fece manifesto che gli esattori eccedono nell'esercizio di questi mezzi tutto affatto eccezionali e straordinari che sono posti nelle loro mani. Quindi facciamo almeno che siano scemati i pericoli di questi abusi e di questi eccessi. Io per verità non credo che ci sia poi grande difficoltà nel designare la parte dove si trovano quelle piante in una gran proprietà, le quali sono giudicate sufficienti a garantire l'ammontare del tributo per il quale agisce l'esattore; se non sarà una martellatura, sarà un altro segno, cosicchè il custode saprà quali sono le piante che deve guardare, sino a che venga il giorno di staccarne i frutti, venderli, e pagare l'esattore. Queste sono le nuove considerazioni che ho creduto sottomettere alla saviezza del Guardasigilli e del Senato, e rinnovo l'espressione della speranza, che vi si voglia acquietare l'onorevolissimo Guardasigilli.

**Presidente.** La Commissione mantiene ciò che è scritto nel progetto?

**Senatore Porro.** La Commissione, dopo molteplici considerazioni, si decise ad accogliere questa disposizione in ossequio alle forme adottate dal diritto comune; persuasa altresì che con questa misura si potesse limitare entro giusti termini l'esigenza dell'esattore che vuol essere moderata in corrispondenza al suo credito e non oltre.

In questo senso ha creduto che il disposto del diritto comune potesse anche conciliarsi coll'interesse dell'esattore e del contribuente.

La Commissione si rimette alla deliberazione del Senato.

**Senatore Beretta.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Beretta.** Mi pare che il dubbio possa nascere anche quando il numero degli alberi sia contato, ed io penso che si debba anche in questo caso accennare ai confini ed all'estensione del fondo in cui stanno, per cui io crederei che si dovrebbero notare la superficie ed i confini del fondo, e poi anche il numero degli alberi. In conseguenza io propongo che si aggiunga la parola « anche » dopo le parole « trattandosi di frutti di alberi. »

**Senatore Poggi.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Poggi.** Io appoggierei l'osservazione dell'onorevole Ministro. Nell'articolo del progetto Ministeriale questa formalità del diritto comune era omessa; e siccome non si contrasta al diritto che avrebbe l'esattore sopra i frutti pendenti, io credo che ciò basti: colla disposizione che vuoi adottare si crea l'imbarazzo di dover contare le piante, metterci una marca per distinguerle da quelle non soggette al pignoramento; quindi potranno nascere quistioni, perchè le marche potrebbero essere fatte sparire. Io credo quindi che sarà meglio rimettersene al Codice di procedura civile, seguendosi le norme dei casi comuni. Io non impugno la misura, ma questa importa all'esattore il quale ha bisogno di operare celere senza aprire il passo ad inconvenienti che si possono evitare.

**Presidente.** Si sono proposti due emendamenti. Uno del signor Ministro appoggiato dal Senatore Poggi, secondo il quale si eliminerebbero le parole: « trattandosi di frutti di alberi, il frutto di questi ec. » l'altro del Senatore Beretta il quale vorrebbe lasciare queste parole, ma aggiungerebbe la parola *anche* dopo quelle: « trattandosi di frutti d'alberi. »

La prima proposta essendo più ampia, metterò prima ai voti l'inciso di cui si chiede la soppressione: la Commissione si è rimessa al Senato.

**Senatore Chiesi.** Domando la parola.

**Presidente.** Il Senatore Chiesi ha la parola.

**Senatore Chiesi.** Mi pare più conveniente mettere ai voti prima l'emendamento del Senatore Beretta perchè questo è un'aggiunta . . .

**Presidente.** Se l'inciso viene addirittura escluso, allora non c'è più aggiunta.

**Senatore Chiesi.** Sulla proposta soppressiva mi rimetto anch'io, come dichiarò la Commissione, alla saviezza del Senato; ma, se si mantengono le ultime parole « e trattandosi di frutti di alberi il numero di questi, » allora all'emendamento del Senatore Beretta io mi opporrei, per la sola ragione che la disposizione che si legge nell'articolo 35 del progetto attuale è tolta dal Codice di Procedura civile e precisamente dall'articolo 107 dove è detto: « trattandosi di frutti di alberi il numero di questi ecc. » Perchè dunque vogliamo aggiungere una parola che non si trova nel Codice di Procedura civile? Quindi se si ammette l'articolo

come trovasi scritto nel Codice di Procedura civile, io mi opporrei anche alla parola che vorrebbe aggiunta il Senatore Beretta.

Senatore **Tecchio**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Tecchio**. La idea di aggiungere al 2° paragrafo dell'art. 35 la clausola *o trattandosi di frutti di alberi, il numero di questi* (clausola che è ricopiata dall'art. 607 del Codice di Procedura civile) è forse derivata dall'essersi adoperata in questo paragrafo dell'articolo 35 la parola *immobile*, la quale per se medesima designa il fondo in tutta la sua ampiezza, quantunque estesissima, e quindi tutti gli alberi dell'immobile, i frutti di alcuni o pochi dei quali basterebbero per avventura a soddisfare il credito dell'esattore.

Quando invece si circoscrivesse concretamente la parte dell'immobile sulla quale si trovano i frutti pendenti dagli alberi pignorati, mi pare che siffatta concretazione varrebbe a rimuovere la necessità d'indicare il numero degli alberi, appunto perchè si saprebbe che si tratta solo dei frutti pendenti dagli alberi di quel sito o lato d'immobile che nell'atto del pignoramento venne determinato.

Io quindi surrogarei alla parola *immobile* la parola *appezzamento*; e per modo che il 2° paragrafo dell'articolo 35, senza più far cenno del numero degli alberi, agesse a terminare così: « Due almeno dei confini dell'*appezzamento* in cui i frutti si trovano e l'estensione approssimativa del medesimo. » Con ciò sarebbe posto fuori di dubbio che non sono pignorati se non i frutti degli alberi del detto appezzamento.

Sento da taluno muoversi qualche scrupolo sulla italianità della parola *appezzamento*; ma so che in Toscana specialmente essa è molto usata; e poi ricordo che, quando io era giovane, ho letto il testamento di Dante, nel quale si contengono parecchi legati di *appezzamenti* dei beni immobili del testatore.

Colla proposta surrogazione si toglie la difficoltà lamentata dall'onorevole Guardasigilli.

**Presidente**. Faccia grazia di scrivere questo emendamento, e di trasmetterlo al banco della Presidenza.

**Presidente**. Rileggo l'articolo colla modificazione proposta dall'onorevole Senatore Tecchio.

« Art. 35. L'atto di pignoramento, redatto dal messo in presenza di due testimoni, contiene il nome e cognome dell'esattore che procede alla esecuzione, del debitore, e dei testimoni; il titolo e l'ammontare del debito; la qualità, la quantità, e il valore approssimativo degli oggetti oppignorati; il nome e cognome del depositario; e la intimazione al debitore che, trascorso il termine stabilito dall'articolo 40, si procederà alla vendita degli oggetti oppignorati al pubblico incanto.

» Quando si proceda sui frutti naturali pendenti, l'atto d'oppignoramento deve indicare la qualità o natura dei frutti oppignorati, due almeno dei confini dell'ap-

pezzamento in cui i frutti si trovano, la estensione approssimativa del medesimo.

» L'Atto di pignoramento sarà sottoscritto dal messo e dal depositario.

» Copia dell'Atto si consegna al debitore, se presente, o alla persona che lo rappresenta sul luogo: in mancanza dell'uno e dell'altra, la copia si rimette al domicilio del debitore; e se il domicilio non è nel Comune, la copia si rimette per conto del debitore al Sindaco ».

È accolto dalla Commissione questo emendamento?

Senatore **De Gori**. È accolto.

Metto ai voti l'intero articolo colla modificazione introdotta.

Chi l'approva sorga.

(Approvato).

« Art. 36. Dell'avvenuto oppignoramento il messo dà notizia immediata al Sindaco, trasmettendogli copia dell'Atto. Appiè dell'Atto di pignoramento sarà inserita la nomina di un estimatore fatta dal Sindaco.

« I messi che contravvengono al disposto di quest'articolo sono puniti dal Sindaco con multa di lire 20 a favore del Comune, e, in caso di recidiva, con la destituzione ».

Chi approva quest'articolo, si alzi.

(Approvato).

« Art. 37. L'esattore non può prendere in custodia gli oggetti oppignorati. Per la custodia dei medesimi si costituisce in depositario lo stesso debitore od una terza persona, a scelta dell'esattore; e, non trovandosi chi assuma l'incarico, si nomina dal Sindaco un depositario d'ufficio sopra istanza dell'esattore ».

(Approvato).

« Art. 38. Tanto i debitori quanto i terzi possono far cessare il pignoramento o i suoi effetti sino a che non sia seguita la vendita, mediante il pagamento dell'imposta dovuta e dei relativi accessori, oppure la esibizione della quietanza dell'esattore.

« Per la eccezione di pagamento non è ammesso altro genere di prova che la detta quietanza. »

(Approvato.)

« Art. 39. Quanto al pignoramento dei beni mobili presso i terzi, o all'assegnamento di crediti in pagamento, nulla è innovato alla procedura ordinaria; ommesso però il precetto e la necessità dell'intervento dell'usciera.

« L'esattore ha bensì la facoltà, ma non ha l'obbligo, di procedere anche sui mobili e sui crediti indicati in questo articolo. La omissione di procedere su questi mobili e crediti non pregiudica la istituzione del procedimento sugli immobili di cui al successivo articolo.... »

Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti.

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**. La brevità essendo uno dei pregi delle leggi, io mi permetterò di far osservare

alla onorevole Commissione, che la dicitura adoperata nella seconda parte di quest'art. 39, dove si dice: *La omissione di procedere su questi mobili e crediti non pregiudica la istituzione del procedimento sugli immobili di cui nel successivo articolo...* potrebbe essere surrogata con una formola molto più breve e concisa, che sarebbe a un dipresso la seguente: *L'esattore ha bensì la facoltà, ma non ha l'obbligo di procedere anche sui mobili e sui crediti indicati in quest'articolo, prima di passare alla esecuzione sugli immobili.*

Se non ha difficoltà la Commissione ad accettarla, parmi che si conseguirebbe meglio il pregio della brevità.

Senatore **De Gori**. La Commissione accetta

**Presidente**. Prego il Senatore Vigliani di scrivere e far passare al banco della Presidenza il suo emendamento.

Il Senatore Vigliani proporrebbe di aggiungere al secondo comma dell'articolo 39, dopo le parole. « L'esattore ha bensì la facoltà, ma non l'obbligo di procedere anche sui mobili e sui crediti indicati in quest'articolo », quest'altre parole: « prima di passare all'esecuzione sugli immobili ».

Se non vi sono osservazioni a quest'aggiunta, accettata dalla Commissione, rileggo l'articolo per metterlo ai voti.

« Art. 39. Quanto al pignoramento dei beni mobili presso i terzi, o dell'assegnamento di crediti in pagamento, nulla è innovato alla procedura ordinaria; ommesso però il precetto e la necessità dell'intervento dell'usciera.

» L'esattore ha bensì la facoltà, ma non ha l'obbligo di procedere anche sui mobili e sui crediti indicati in quest'articolo, prima di procedere all'esecuzione sugli immobili.

Chi approva quest'articolo, sorga.

**Presidente**. Do lettura dell'art. 40:

« Art. 40. Scorsi dieci giorni dal pignoramento di cui nell'art. 35 senza che sia soddisfatto il debito, l'esattore procede alla vendita degli oggetti oppignorati al pubblico incanto, che si apre sul prezzo di stima.

» L'incanto si notifica al pubblico con avviso da affiggersi alla porta esterna della casa del Comune cinque giorni prima del giorno fissato.

» L'avviso indica il giorno, l'ora, il luogo, e gli oggetti da vendersi.

» Se gli oggetti oppignorati sono di facile deperimento o di dispendiosa conservazione, l'esattore può fissare per la vendita anche il giorno immediatamente successivo a quello in cui è pubblicato l'avviso ».

Se non vi sono osservazioni, metto ai voti questo articolo.

Chi lo approva sorga.

(Approvato.)

« Art. 41. Il Segretario Comunale o un suo delegato assiste all'incanto, e stende il relativo Atto, che contiene il nome e cognome di ciascun acquirente, il

prezzo di vendita di ogni oggetto, e la firma del Segretario o suo delegato e del banditore ».

« La vendita degli oggetti e la relativa consegna si fa al migliore offerente, anche al di sotto del prezzo di stima, e dietro il pagamento del prezzo offerto.

» Se all'incanto non si presentano oblatori o non si può esaurire la vendita, e se entro tre giorni dopo l'incanto le cose oppignorate non siano in tutto o in parte comprate per il prezzo di stima, l'esattore ha facoltà di aggiudicarsi le rimanenti per la metà del prezzo di stima ».

(Approvato.)

« Art. 42. Seguita la vendita dei mobili, gli Atti originali della vendita e la somma ricavata si depositano entro tre giorni presso il Cancelliere della Pretura.

» La distribuzione del prezzo tra l'esattore e i creditori oppositori si fa a norma del Capo VIII, Tit. 2. Lib. 2 del Codice di Procedura civile ».

» Però il Pretore ordina immediatamente il pagamento all'esattore di quanto gli spetta, ogni qualvolta non vi siano creditori privilegiati prevalenti o di egual grado che abbiano fatta opposizione, o quando il prezzo ricavato basti a soddisfare tutti i creditori. »

(Approvato.)

« Art. 43. Ove l'esattore abbia oppignorato pigioni o fitti già scaduti, l'affittuale o l'inquilino dovrà pagare l'ammontare del debito d'imposta, degli accessori e delle spese, nel termine di 15 giorni dopo il pignoramento, e sino alla concorrenza del suo debito.

» Se le pigioni o fitti non sono ancora scaduti, il pagamento sarà effettuato nei tempi di rispettiva scadenza.

» Le anticipazioni saranno ammesse se fatte in conformità della consuetudine locale e provate per qualunque somma da scrittura avente data certa ».

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

Senatore **Vigliani**. Proporrei un'aggiunta da collocarsi tra l'articolo 42 e 43, o in quella sede che il Senato creda più conveniente.

È un'aggiunta che mi viene suggerita dalle disposizioni dell'articolo 42, il quale fa cenno dell'intervento della Pretura quando gli atti esecutivi siano giunti al punto della distribuzione dei prezzi. Quando l'Autorità giudiziaria interviene, è indispensabile la presenza dell'esattore, egli si trova nella necessità di comparire anch'esso davanti al Pretore. Mi pare che bisogni agevolare all'esattore il modo di comparire, per economia di spesa.

L'esattore potrebbe farsi rappresentare davanti alla Pretura senza bisogno di procura; sarebbe una gran spesa se l'esattore, ogni qualvolta che si presenta il caso, fosse obbligato a recarsi in persona, od a fare una procura. Io credo che gli basti il farsi rappresentare dal suo messo, davanti all'Autorità giudiziaria.

Sottopongo questa idea alla Commissione ed al Senato, e qualora se ne riconosca l'utilità, potrebbe farsi un'aggiunta, ripeto, fra l'articolo 42 e 43, od in qualunque altro luogo si creda opportuno.



**Senatore De Gori.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore De Gori.** La Commissione accetta molto volentieri l'aggiunta proposta dal Senatore Vigliani, inquantochè risponde perfettamente alle funzioni del messo, il quale è proposto dalla Giunta Comunale ed autorizzato dal Procuratore del Re; per conseguenza non v'ha dubbio che possa comparire davanti alle Preture per rappresentarvi l'esattore.

**Presidente.** Si compiaccia l'onorevole Senatore Vigliani di mandare al banco della Presidenza l'aggiunta proposta.

**Senatore De Gori.** Domando la sede in cui verrebbe collocata.

**Senatore Vigliani.** Io crederei potesse portarsi in questa sede; ma se si credesse inserirla nelle disposizioni generali, io non ho nulla in contrario.

**Presidente.** La Commissione sarebbe del parere di portarla nelle disposizioni generali?

**Senatore Vigliani.** Si può riservare la sede dopo votato l'articolo.

**Presidente.** Dunque si formerà un articolo separato.

Salvo a determinarne la sede, l'articolo proposto dall'onorevole Senatore Vigliani è così concepito:

« L'esattore può farsi rappresentare, sempre che gli occorra, davanti al Pretore da un suo messo senza bisogno di procura. »

Chi ammette questo articolo da inserirsi dove si stabilirà in seguito, abbia la bontà di sorgere.

(Approvato).

**Senatore Cambray-Digny.** Domando la parola sopra l'art. 43.

**Presidente.** La parola è all'onorevole Senatore Cambray-Digny.

**Senatore Cambray-Digny.** Avrei da fare una semplice domanda alla Commissione.

Il terzo paragrafo dell'articolo 43 è del tenore seguente:

« Le anticipazioni saranno ammesse se fatte in conformità della consuetudine locale e provate per qualunque somma da scrittura avente data certa ».

Vorrei sapere se non è qui occorso un errore di stampa, e se l'e non deve essere un o, e dire: « Le anticipazioni saranno ammesse se fatte in conformità della consuetudine locale, o provate per qualunque somma da scrittura avente data certa ».

**Senatore De Gori.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore De Gori.** Io esporrò ingenuamente la storia di questo paragrafo affinché il Senato, alla saviezza del quale la Commissione perfettamente si rassegna fin d'ora, possa decidere della più propria dicitura che merita questa disposizione.

Noi l'avevamo formulato in questo modo, cioè:

« Le anticipazioni saranno ammesse se dimostrate fatte in conformità della consuetudine locale, o pro-

vate da scrittura per qualunque somma e con data certa »; parendoci che quando risultasse l'anticipazione essere stata pagata in quei modi e forme che la consuetudine generale e gli usi comuni ammettono, potesse benissimo costituire prova della fatta anticipazione.

Per altro ci fu fatto osservare, e lo dirò francamente, dall'onorevole Ministro delle Finanze, che quella concessione poteva dar luogo a frodi; vale a dire che poteva benissimo accadere che si facessero ricevute a comodo, le quali in realtà non rappresentassero un pagamento fatto, ma solamente fossero combinate fra il debitore ed i suoi inquilini onde sottrarsi agli effetti della esecuzione; e per conseguenza, per ottemperare al desiderio dell'onorevole Ministro delle Finanze fu adottata la relazione che sta sotto gli occhi vostri, e che ha dato motivo alla osservazione dell'onorevole Senatore Cambray-Digny.

Esposto, ripeto, ingenuamente qual è stato il tramite, per il quale è passato questo paragrafo, ripeto che la Commissione se ne rimette alla saviezza del Senato.

**Senatore Cambray-Digny.** In questo caso io non saprei acquietarmi a questa modificazione.

Io credo, Signori Senatori, che bisogna attenersi al primitivo concetto mettendo la particella o nell'articolo, perchè parmi che le ricevute, quando sono fatte secondo le consuetudini locali, non abbiano bisogno di essere registrate e di avere una data certa per essere valide; . . .

**Senatore Poggi.** Domando la parola.

**Senatore Cambray Digny.** . . . ed ecco la ragione per la quale mi sono mosso a fare questa proposta, ragione che, come intenderete, ha una certa gravità, soprattutto per alcune località e segnatamente per la città di Firenze.

A Firenze le pigioni delle case si pagano, per consuetudine, due mesi prima che cominci il semestre, ossia otto mesi prima; in sostanza, prima che il semestre sia cominciato.

Ora, perchè i pagamenti anticipati di queste pigioni potessero essere ammessi secondo il disposto di quest'articolo, bisognerebbe che fossero tutti constatati con ricevuta registrata onde avessero data certa.

Sarebbe, in certo modo, una estensione della legge sul registro e bollo, poichè non basterebbe più che queste ricevute fossero bollate, ma farebbe d'uopo che fossero anche registrate.

Ognun vede quanti imbarazzi, quante vessazioni nascerrebbero da questa semplicissima disposizione che riduce a sostituire una e ad un o.

D'altra parte l'argomento addotto dall'onorevole Senatore De Gori non riesce a persuadermi. A me pare che quando siano eccettuate dal bisogno di una data certa le ricevute di pagamento, e siano fatte secondo la consuetudine locale, il pericolo della frode venga completamente eliminato.

Io qui ripeterò l'esempio che poco fa vi citava: un

locatario che a Firenze giustifichi di aver pagato in anticipazione dei due mesi la pigione di uno stabile per mezzo della ricevuta fattagli, ne dovrà essere creduto proprietario senza bisogno che la ricevuta sia registrata, perchè essendo questa la consuetudine locale che tutti seguono, oltre la prova materiale vi è a suo favore la presunzione.

Senatore **De Gori**. La Commissione ha già dichiarato che si rimette alla saviezza del Senato.

**Presidente**. Il Senatore Poggi ha la parola.

Senatore **Poggi**. Io ho domandato la parola per appoggiare la proposta dell'onorevole Cambray-Digny, poichè a Firenze i pagamenti si fanno 8 mesi avanti, a Milano 6 mesi, vale a dire dal principio della locazione, e in alcuni luoghi in mezzo al corso dell'anno o all'altra metà, o alla fine del semestre, sicchè le scadenze delle pigioni avverranno in diverse epoche secondo le località.

Ora, il Codice civile dice che in questa materia se c'è una consuetudine locale, si sta a quella. Dunque non si può parlare di anticipazione, nè che si paghi al principio del mese o al principio del semestre, ma al vero giorno in cui bisogna pagare secondo la consuetudine locale, e se non si paga si dà all'esattore l'estratto del debito dell'affittuario; perciò, a parer mio, questa parte dell'articolo andrebbe soppressa. Quando si dice che se la pigione non è scaduta, l'affittuario la pagherà nelle mani dell'esattore, s'intende che se non è venuto il mese di agosto o febbraio, egli aspetterà a pagare; se è già scaduto e non ha pagato, sarà obbligato a pagare nel giorno stabilito dalla consuetudine svariatissima dei luoghi. Ma la parola d'anticipazione io non so comprenderla. *Non si anticipa*, è convenzione che varia nelle diverse località, il modo di fissare un tempo piuttosto che un altro per il pagamento delle pigioni. Questo articolo metterebbe in grave imbarazzo coloro che hanno l'uso di fissare il pagamento delle loro pigioni 6 od 8 mesi avanti se avessero a mostrare una ricevuta registrata. Non si tratta di giustificare una cosa che avviene straordinariamente, ma che è osservata da tutti.

Io sarei di parere che se si parla di anticipazioni, bisognasse allora sopprimere le parole: *fatte in conformità delle consuetudini locali*, ovvero sopprimere tutto questo capoverso, perchè le anticipazioni fatte in tempo inopportuno, che non sono quelle della consuetudine del luogo, aprono sempre il campo a sospetto di frode.

Suppongasì che uno, benchè non obbligato, abbia anticipata una rata di più di quella che era veramente scaduta, può anche essere, ma voi vedete che ciò può dar luogo sempre o spesso a questioni.

Il mio parere sarebbe di sopprimere tutto questo capoverso, o almeno quello che riguarda la consuetudine locale.

Senatore **Tecchio**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Tecchio**. Credo utile che si mantenga l'ultimo alinea dell'articolo 43 tale quale venne formulato dalla Commissione, e distribuito in istampa.

Non mi acquietano le osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Poggi circa il significato che s'abbia la parola *anticipazione*.

Quando si tratta di fitti o pigioni, s'intende di frutti civili, i quali maturano di giorno in giorno ancorchè non vengano a scadere che alla fine di un certo periodo; onde ha origine la frase: *dies cecidit, sed nondum venit*.

Ciò premesso, se il fitto o la pigione è pagata prima di un certo periodo nel quale l'inquilino abbia goduta la casa, secondo me si attaglia benissimo a codesto pagamento la qualifica di pagamento anticipato.

Rispondo ora all'onorevole Senatore Cambray-Digny. La congiunzione copulativa e vuolsi adottare invece della congiunzione disgiuntiva o...

Senatore **Cambray-Digny**. Domando la parola.

Senatore **Tecchio**... per questa ragione, perchè quando non si stabilisse l'obbligo del provare le anticipazioni mediante scrittura avente data certa, ci troveremmo nella necessità di ricorrere a prove testimoniali, le quali non è chi non sappia come paiano fatte apposta per suscitare e prolungare le liti. E se in generale le prove testimoniali sono d'impaccio nella procedura ordinaria, e più ancora nella sommaria, molto meno possono essere desiderabili nella procedura esecutiva speciale che reputiamo necessario concedere all'esattore.

È vero ciò che dice l'onorevole Senatore Cambray-Digny, che, prescrivendo uno scritto di data certa per ammettere le anticipazioni di fitti o pigioni in confronto dell'esattore, si aggraverebbe la legge della tassa-registro, cioè si obbligherebbero tutti a registrare le scritture, le quietanze di tali anticipazioni. Ma già sono tanti i bisogni dell'Erario, che, se anche ai contribuenti venga ad aggiungersi qualche aggravamento per tassa-registro, non me ne meraviglio, e non me ne dolgo.

Bensi mi parrebbe inconveniente che i contribuenti di certi Comuni, i quali per la invalsa consuetudine vivono nella buona fede accennata dall'onorevole Cambray-Digny, rimangano inavvertiti del pericolo a cui si esporrebbero qualora, malgrado il presente articolo, perseverassero nella credenza che, a giustificare in confronto dell'esattore le anticipazioni fatte in conformità della consuetudine, basti o essa stessa la consuetudine, o qualsivoglia specie di prova.

Ma al notato inconveniente sarà facile rimedio una Gri la dei rispettivi Sindaci dei Comuni ne' quali corre la detta consuetudine e la detta credenza.

**Presidente**. La parola è al Senatore Mameli.

Senatore **Mameli**. L'osservazione che io intendevo di fare, la farà in vece mia l'onorevole Senatore Poggi a cui cedo volentieri la parola, non volendo rompere

Il silenzio che ho mantenuto durante tutta questa discussione.

**Presidente.** La parola è al Senatore Poggi.

Senatore **Poggi.** Dirò poche parole d'accordo col l'onorevole Mameli in risposta all'obbiezione fatta dall'onorevole Tecchio.

Anche dal Codice non si riguardano come anticipati i pagamenti delle locazioni che sono fatte secondo le consuetudini locali, e questo è detto nell'articolo 1574, nel caso del conduttore di fronte al locatore. Dice l'articolo :

« Il sub-conduttore non è obbligato verso il locatore che sino alla concorrenza del prezzo convenuto nella sublocazione, del quale sia debitore al tempo dell'intimazione della domanda senza che possa opporre pagamenti fatti anticipatamente. Non si reputano però anticipati i pagamenti eseguiti dal sub-conduttore in conformità delle consuetudini dei luoghi. »

In questa materia non è mai anticipato il pagamento che si fa in ordine alla consuetudine, ed io poi osservo che tutti quanti i paesi anticipano nel senso accennato dall'onorevole Senatore Tecchio. Essi anticipano il pagamento, vale a dire pagano tutta o gran parte della pigione prima di entrare al godimento della casa.

Senatore **Conforti.** A Torino si paga tre mesi dopo.

Senatore **Poggi.** Le consuetudini sono varie. Se poi si vuole aggravare la condizione dei conduttori i quali fanno anticipazioni di qualche mese, converrebbe che la legge dicesse per tutti: se volete provare il pagamento della pigione, producite delle ricevute registrate, oppure bisogna lasciarli tutti nella condizione comune.

Quindi il Codice rispetta in questa parte le consuetudini locali: — a Firenze, a Milano, a Venezia, voi siete obbligati a registrare le vostre ricevute perchè sono tutte anticipate, mentre in altri luoghi dove non lo siano, le ricevute non saranno soggette al registro.

In questo vi debb'essere parità. Qui non si parla di anticipazioni, è la vera scadenza fissata da patti.

**Presidente.** La parola è al Senatore Cambray-Digny.

Senatore **Cambray-Digny.** Io non entrero' nella questione sollevata dall'onorevole Tecchio, e sostenuta dall'onorevole Senatore Poggi: per me accettero', qualunque essa sia, la decisione del Senato sopra quelle parole che si riferiscono alle anticipazioni conformi alle consuetudini locali.

Quello che mi preme, e su cui insisterei, è questo: che se il Senato mantiene le parole che riguardano le anticipazioni « conformi alle consuetudini locali », bisogna che per queste anticipazioni non si esiga una scrittura registrata.

Signori Senatori, io convengo che la Finanza ha bisogno di soccorso, e se voi credete di gravare le pigioni in qualche altro modo, aumentate il bollo delle ricevute, così lo Stato sarà più ampiamente sussidiato;

ma io credo che il peggior partito sia quello di rendere le leggi di Finanza non solo più gravose, ma più vessatorie; e colle disposizioni che Voi fareste, qualora accettaste la formola che vi è proposta, rendereste enormemente vessatoria l'imposta sopra le ricevute delle pigioni.

Bisognerebbe che, contro la consuetudine, ogni affittuario si premunisse, recandosi a far registrare le ricevute del suo proprietario. Signori: evidentemente voi rechereste un imbarazzo gravissimo in tutte codeste contrattazioni. Io aderirei tuttavia se vi travedessi il menomo pericolo di frode, ma questo pericolo è assolutamente immaginario, se ci è la consuetudine di pagare la pigione 3, 4, 6 mesi avanti.....

Senatore **Vigliani.** Domando la parola.

Senatore **Cambray-Digny.** . . . non vi è proprietario, che non se la faccia sborsare; e quando l'affittuario produrrà una ricevuta per provare che un dato pagamento è stato fatto nel tempo stabilito dalla consuetudine, questa ricevuta non ha più bisogno di esser corroborata da altre prove siano testimoniali, siano di altra natura, essendo evidente che il pagamento ha avuto luogo, e non essendo verosimile il caso che qualcuno si faccia fare una ricevuta dopo di avere condonato al suo pigionale l'obbligo di pagare anticipatamente.

Sarebbe questo un caso talmente estraneo a tutte le consuetudini, che, vi confesso, non lo so tampoco escogitare, e non veggio come possa prestarsi alla frode!

Ripeto dunque che non si corre pericolo di sorta a dispensare queste ricevute dall'obbligo della data certa, e che per conseguenza io credo necessario, utile, importantissimo di evitare questa nuova vessazione a tutti i pigionali delle tante nostre città.

**Presidente.** La parola è al Senatore Vigliani.

Senatore **Vigliani.** Io sorgo a proporre una transazione tra le discordi opinioni, che si sono manifestate sopra l'ultimo comma dell'articolo 43 ora in discussione.

L'ultima parte di quest'articolo contiene una disposizione, che aggrava il diritto comune in favore dell'esattore, e l'aggravamento consiste in questo che, secondo il diritto comune, l'anticipazione fatta a norma della consuetudine locale sarebbe ammessa contro l'esattore.

Questa disposizione noi l'abbiamo non solamente nel Codice civile, nell'articolo stato citato dall'onorevole Senatore Poggi, ma la troviamo pure in un articolo del Codice di Procedura, che è consono a quello del Codice civile.

L'articolo 687 del Codice di procedura civile corrisponde a quello del Codice civile, e dichiara che il pagamento anticipato delle pigioni non si può opporre al compratore, salvo che sia fatto in conformità della consuetudine locale, ma l'ultima parte dell'articolo 43 non consente che il pagamento sia fatto secondo le con-

suetudini locali, ma vuole un genere particolare di prova, vuole che sia fatto con una scrittura avente data certa.

Questa condizione è per verità assai grave, e negli usi sociali è pur anche di difficile adempimento; poichè voi sapete benissimo, o Signori, che in generale si spediscono di queste quietanze di pagamenti di fitti, di pigioni, senza che si sottopongano al registro; nè parmi che vi abbia una vera ragione di diffidare di queste quietanze quando il pagamento abbia luogo nei termini delle consuetudini locali, poichè sorge in questo caso una presunzione grande della verità e sincerità del pagamento. D'altra parte alcuni non vorrebbero nemmeno che si parlasse di anticipazioni, e qui mi pare che si eccederebbe nel senso opposto inquantochè il non ammettere le anticipazioni in questa materia, sarebbe, io credo, un eccesso opposto che non dovrebbe essere ammesso, poichè offenderebbe le consuetudini e anche i diritti della parti. Quindi proporrei che si facesse una transazione sul terreno del diritto comune, e che si applicasse a questi giudizi ciò ch'è stabilito dalla legge generale, che cioè dall'esattore non possano essere ammesse che le anticipazioni secondo le consuetudini locali, prescindendo quindi dalla condizione della prova speciale delle scritture aventi data certa.

Io pregherei quindi la Commissione ed il Senato di voler accettare che l'ultima parte dell'art. 43 fosse ristretta sino alle parole *se fatte in conformità della consuetudine locale*, omettendo le altre parole susseguenti.

Senatore **Beretta**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Beretta**. Io convengo con l'onorevole propropiante che si debba ammettere la presunzione a favore del pigionale a senso della consuetudine locale, ma credo che sia necessario di fare un'aggiunta all'articolo stesso per il caso di anticipazioni maggiori, noi non possiamo interdire ad un proprietario che si faccia fare un'anticipazione sul fitto della propria casa o del proprio fondo; in questo caso però non dovrebbe essere ammessa la presunzione e quindi non dispensarsi il pigionale dall'obbligo di constatare di aver fatto le anticipazioni in tempo debito; quindi proporrei in via di emendamento che fosse detto che *« le anticipazioni saranno ammesse se dimostrate fatte in conformità delle consuetudini locali »*.

*« Nel caso poi di anticipazioni eccedenti le consuetudini, dovranno le medesime essere provate con scrittura avente data certa »*.

Senatore **Lauzi**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Lauzi**. A me pare molto grave l'obbligo di produrre una scrittura con data certa: farò quindi osservare che per il primo termine, l'epoca prima in cui un inquilino si reca ad abitare una casa, può essere che abbia convenuto il pagamento ed anche dichia-

rata la ricevuta; ma se la locazione continua per più anni, non si potrà ogni semestre rinnovare la scrittura stessa; per conseguenza la vostra scrittura, che ha provato il pagamento della prima rata del fitto, non proverà il pagamento delle rate successive per un anno, un anno e mezzo, per due ed anche tre anni, e non si potrebbe provare, se non basta la quietanza ordinaria.

Ciò è tanto più grave relativamente al principio, giacchè tutti sanno che vi sono affitti che in ragione di tempo o in ragione di somma sono esenti dalle solite formalità; vi sono anche contratti verbali per fitti che la legge riconosce; quindi si cadrebbe in molte difficoltà stando alla regola di pretendere scrittura con data certa.

Quindi poichè il Senatore Vigliani ha proposto un emendamento, io non posso che associarmi al medesimo; quando poi sarà appoggiata e sviluppata, l'aggiunta proposta dal Senatore Beretta, credo si renderà anche più chiaro il concetto; giacchè è evidente che tutto quanto esce dalle consuetudini locali non può avere quel privilegio che gli è accordato anche dal diritto comune.

Senatore **Tecchio**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Tecchio**. Sarei ben lieto di poter consentire all'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Vigliani, se non mi trovassi in faccia ad una difficoltà.

Il nuovo comma direbbe: « Le anticipazioni saranno ammesse se *fatte* in conformità della consuetudine locale ». Or io domando: come si prova che le anticipazioni sieno state *fatte*?

La questione è di *prova*; e appunto perchè la questione è di *prova*, e si vorrebbero evitare le lunghezze e i viluppi delle prove testimoniali, venne scritta in questo articolo la clausola che, a differenza dal Codice civile, esige lo scritto di data certa per quantunque possa esser lieve la somma dell'anticipazione.

Del resto, non regge l'osservazione dell'onorevole Senatore Lauzi intorno alla parola *scrittura*. Il Codice civile con la parola *scrittura* non intende già esclusivamente un documento contrattuale. La parola *scrittura* che leggesi nell'ultimo comma dell'articolo 43, significa *quietanza*, sia poi che la quietanza emerga dal contratto di locazione, sia che risulti da altro scritto qualunque. Tornando all'onorevole Senatore Vigliani, lo pregherei di voler additare come egli intende che debba provarsi il *fatto* della anticipazione; perchè non mi pare potersi ammettere senz'altro in via di presunzione, *juris et de jure*, che le anticipazioni sieno state *fatte* per questo solo perchè conformi alle consuetudini locali.

Senatore **Astengo**. Le prove di diritto comune....

Senatore **Tecchio**. Le prove di *diritto comune*, mi dice il Senatore Astengo; e certamente se questa legge non avesse bisogno di provvedere all'uopo con speciale disposizione, basterebbe ch'ella si riferisse tacitamente

al diritto comune. Ma la opportunità, e secondo alcuni, la necessità di una speciale disposizione deriva appunto dalla indole della procedura privilegiata colla quale poco son conciliabili le prove per testimoni.

Senatore **Astengo**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Astengo**. Io credo che siamo tutti d'accordo su questo punto, che dove non vi è consuetudine locale per pagare il fitto anticipatamente, le quietanze dei fitti pagati dopo la scadenza fanno prova del pagamento anche contro l'esattore delle tasse, sebbene non siano state registrate.

Ma io vi domando, o Signori, se queste ricevute che fa il padrone di casa, dopo la scadenza dei fitti nei luoghi dove non c'è la consuetudine dell'anticipazione, siano forse atti scritti che abbiano data certa in faccia ai terzi. No certamente; eppure quelle ricevute sono ammesse come prove del pagamento avvenuto, e perchè? perchè l'avvenuta scadenza del fitto fa presumere vero e leale il pagamento attestato dalla ricevuta.

Ora, quale differenza sostanziale vi può essere tra colui il quale nel luogo dove non c'è consuetudine di pagare il fitto anticipatamente, lo paga dopo la scadenza, e colui che per consuetudine è obbligato a pagare prima? Nessuna differenza; perchè dove c'è la consuetudine di pagar prima, il fitto che devesi pagare è sostanzialmente un fitto scaduto, non potendo l'affittuario ricusarne il pagamento.

Ripeto adunque che non vi è nessuna differenza sostanziale tra il caso in cui si paga dopo, perchè la consuetudine non obbliga a pagare prima, e il caso in cui si paga anticipatamente al godimento del fondo *locato*, perchè la consuetudine esige codesto pagamento anticipato.

Nell'uno e nell'altro caso il fitto è scaduto, e quando è scaduto, bisogna bensì provarne il pagamento, ma non con una scrittura con data certa rimpetto ai terzi, bastando qualunque mezzo di prova ammesso dalla legge comune fra debitore e creditore, e così anche colla prova testimoniale se questa per ragione di valore sia ammessa dalla legge comune.

Quindi, se vogliamo esser logici, o dobbiamo andare fino al punto di prescrivere che anche i pagamenti di fitti non anticipati non possono provarsi rimpetto all'esattore dei tributi, salvo che col mezzo di scrittura con data certa; oppure dobbiamo ammettere che non sia necessaria la scrittura di quietanza con data certa, nemmeno pei fitti anticipati secondo la consuetudine.

Per gli uni come per gli altri chi può provare il pagamento con uno dei modi ammessi dalla legge civile, non può essere obbligato a pagare una seconda volta all'esattore.

Il Senato non vorrà certamente che qualunque affittuario sia costretto a far registrare le ricevute di tutti i pagamenti dei fitti per non essere obbligato a pagare una seconda volta.

Non volendo giungere sino a codesto rigorismo, è necessario limitarsi a richiedere la scrittura con data certa per i soli pagamenti anticipati i quali non siano conformi alla consuetudine del luogo.

Senatore **Vigliani**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Vigliani**. Alle ragioni addotte dall'onorevole Senatore Astengo, le quali vengono in appoggio della mia proposta, ancorchè sembrino mirare ad un sistema più largo, che sarebbe quello additato dall'onorevole Tecchio, io aggiungerò una spiegazione. Egli si preoccupò giustamente della prova, e ci fece osservare che vi saranno sempre difficoltà per provare le consuetudini, e che quindi era necessario prescrivere un genere speciale di prove.

Io credo che questa obbiezione non regga, poichè se egli ben riflette, il genere di prove che è richiesto dall'ultima parte dell'articolo 43 non riguarda punto le consuetudini, ma riguarda il fatto del pagamento.

In quanto alle consuetudini, potrebbe essere sempre posta in questione, anche stando ai termini in cui è concepita, questa parte dell'articolo.

Nè si dica che vi abbia una vera difficoltà nello stabilire queste consuetudini locali, poichè qui si tratta di casi notorii, e sarebbe propriamente il caso di dire: « *nemo censetur ignorare quod omnes in civitate noscunt.* »

Quindi la difficoltà della prova non ci deve preoccupare per ciò che riguarda la consuetudine in questa materia; ma ci avrebbe piuttosto preoccupati e ci preoccupa per ciò che riguarda i pagamenti. Ma quanto al fatto del pagamento, oltre alle cose che sono state dette dagli oratori precedenti, mi permetterò di osservare nuovamente che l'essere avvenuto il pagamento quando il fitto era dovuto o per la consuetudine che lo voleva anticipato, o in forza del contratto che ne fissava la scadenza, ciò stabilisce la più grande delle presunzioni, che si sia pagato ciò che non era dovuto e che si sia simulato un pagamento.

Quindi io pregherei ancora l'onorevole Tecchio di voler abbandonare quell'ultima parte dell'articolo 43; e come gli fui compagno nel redigere quest'ultima parte dell'articolo, così bramerei di averlo con me consenziente nello abbandonarne una parte.

Senatore **Tecchio**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Tecchio**. Mi sarò forse male spiegato; ma non intesi mai di parlare della prova *della consuetudine*.

Quanto a questa, capisco anch'io che vuol essere desunta dalla notorietà del luogo e del tempo. Ho parlato unicamente della prova *del fatto del pagamento anticipato*.

Non avrei voluto che in questa materia della esecuzione sui mobili si avesse da ricorrere al Pretore, si avesse da intentare una lite per provare *il fatto* dell'anticipazione.

Egli è perciò che io mi accostava all'ultima clausola dell'articolo 43, nella quale l'onorevole Vigliani, come testè egli ebbe a dichiarare, era d'accordo coi proponenti.

Del resto, se il Senato avvisa che non occorra alcun provvedimento per la *prova* in questa procedura speciale, io mi inchino alla sua volontà.

**Senatore Vigliani.** Dunque pare che l'onorevole Tecchio sarebbe disposto ad abbandonare la data certa, e contentarsi della quietanza scritta.

**Senatore Tecchio.** Mi pare che ormai siamo d'accordo.

**Presidente.** Ma ci sono anche altre proposte di emendamenti.

**Senatore Tecchio.** Gli altri emendamenti riguardano una materia diversa, e precisamente quella delle anticipazioni che eccedono le consuetudini locali. Per abbreviare la discussione, volevo fare osservare che a mio avviso siamo d'accordo nel dire: *le anticipazioni saranno ammesse se fatte in conformità delle consuetudini locali, e provate in iscritto.*

**Senatore Astengo.** Vorrei fare un'osservazione: trattandosi di piccolissimi fitti, e di persone che non sappiano scrivere, vorreste Voi obbligarle a pagare una seconda volta perchè il proprietario non pagò la tassa? Per fornire la prova, vorreste obbligarle di ricorrere al Notaro? Se la legge ammette per piccole somme la prova testimoniale, perchè in questo caso volete impedirlo? Io dico quindi che l'articolo potrebbe adottarsi così: *le anticipazioni saranno ammesse se fatte in conformità della consuetudine locale o provate da scrittura con data certa.*

**Senatore Vigliani.** Domando la parola.

**Una voce.** Ma mi scusi, le anticipazioni saranno provate se non sono ammessi i mezzi legali?

**Senatore Astengo.** Io ritiro la mia proposta.

**Presidente.** Il Senatore Vigliani ha la parola.

**Senatore Vigliani.** Io rinunzio alla parola dal momento che l'onorevole Senatore Astengo ha ritirata la sua proposta.

**Presidente.** Il Ministro di Grazia e Giustizia ha la parola.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Ho chiesto la parola per escludere assolutamente la disgiuntiva o, inquantochè con questo emendamento si mettevano avanti due pretese: la prima cioè di potersi opporre all'esattore le anticipazioni che si fossero fatte secondo la consuetudine del luogo; la seconda di potersi opporre le anticipazioni che ancorchè non fossero garantite dalle consuetudini dei luoghi, pur non di meno fossero provate da scritture, aventi data certa.

Ora, questa seconda pretesa è respinta generalmente dal Codice civile e dal Codice di procedura, e credo con tutta ragione perchè la data certa che acquista una scrittura per la sua registrazione, può assicurare che la scrittura fu fatta il giorno per es. 10, ma non assicura della veridicità del pagamento; e le condizioni

dei debitore, fanno sospettare implicitamente della poca sincerità del pagamento medesimo; ed è per ciò che specialmente nell'articolo 687 del Codice di procedura civile, allegato dall'onorevole Senatore Vigliani, si dice espressamente che il compratore è obbligato soltanto a rispettare le anticipazioni tutte le volte che fossero conformi alle consuetudini locali.

Quindi mi sembra che con sano accorgimento l'onorevole Astengo rinunciava a volere riconoscere anche la efficacia delle anticipazioni che fossero state garantite da scritture aventi data certa, e spero che non insisterà l'onorevole Cambry-Digny.

In quanto all'altra questione, cioè se dovessero o non dovessero rispettarsi le anticipazioni fatte secondo le consuetudini dei luoghi, dico anticipazioni perchè vi ha dubbio anche nel linguaggio della legge; vi è una certa discordanza fra il Codice civile, che quasi esclude l'idea di doversi riguardare come anticipazioni i pagamenti che anche fatti innanzi tempo sono secondo le consuetudini locali, e il Codice di procedura civile, che all'art. 687 riguarda questi pagamenti propriamente come anticipazioni.

Ma lasciando questa questione di parole, è certo che nel diritto, nei principii generali del diritto comune, la legge ha ritenuto che, se l'uso della città porta che non si può ottenere l'affitto, se non assoggettandosi a quel pagamento anticipato, vi è presunzione, vi è, per dir così, nella consuetudine la presunzione della sincerità del fatto stesso; in altri termini vi è la prova che il pagamento non si sia fatto per frodare l'esattore.

Quale sarà il mezzo di prova per giustificare che veramente la locazione fu fatta secondo la consuetudine, oppure fu fatta derogando alla consuetudine? O per provare che solamente il pagamento si fece prima che l'esattore avesse fatto il suo procedimento? Qui non possiamo far altro che rimetterci al diritto comune, a meno che non si voglia derogare alla legge generale. E forse se la deroga ove si facesse, potrebbe essere a sufficienza giustificata dalla natura del credito, e dalla natura delle cose di cui si cede l'uso all'affittaiuolo, particolarmente quando si tratta d'imposte sui fabbricati. Diffatti, non vi ha dubbio che se si ammette il diritto all'affittaiuolo di poter andare esente dal procedimento, allegando il pagamento anticipato da lui fatto secondo la consuetudine locale, è obbligato l'esattore a ricorrere all'espropriazione dell'immobile. Supponete, che un proprietario non abbia se non una sola casa, e che questa casa anzi che abitarla egli stesso, nel qual caso vi sarebbero i suoi mobili sui quali si potrebbe procedere all'esecuzione, egli la ceda in affitto. Riconosciuto che il fittaiuolo ha il diritto di opporre il pagamento fatto per anticipazione per un dato tempo, potrà trovarsi nella impossibilità di procedere al sequestro della pigione. Si può dire che se nel momento l'esattore non potrà conseguire il fitto perchè deve rispettare la anticipazione, avrà il diritto sulla scadenza che sta per verificarsi; e siccome in ge-

nerale l'anticipazione non eccede un anno, così all'epoca in cui dovrà farsi l'anticipazione per l'anno venturo, troverà benissimo il mezzo di soddisfare il suo credito. Ma questa risposta suppone che continui sempre lo stesso fittaiuolo: ora, se un debitore ha la fortuna di cangiare ogni anno il suo inquilino vi sarà sempre un'anticipazione che è obbligato rispettare, e così non resta all'esattore altro procedimento se non se l'espropriazione.

Comprendo la risposta che mi si dà: resta il fondo; ma in questo caso, Signori, lo obbligate indirettamente a ricorrere a quel mezzo di esecuzione che noi con buona ragione dovremmo cercare di allontanare per quanto è possibile dai mezzi ordinari.

Questo pericolo mi sembra evidente, tostochè il debitore può cangiare ogni anno il suo inquilino, perchè il sequestro, non può farlo se non se a quello che si trova nel possesso della casa, e non troviamo nella procedura mezzo di fare un sequestro su tutti gli inquilini che potrebbero prenderla in affitto.

L'esattore viene, per esempio, nel mese di ottobre e trova che l'inquilino ha fatto l'anticipazione per un termine che scade al 31 dicembre, e deve rispettarla. Intanto al 1° di gennaio entra un altro inquilino.

L'esattore si presenterà per esigere la pigione da quello che attualmente è in possesso della casa, e trova l'anticipazione per un altro termine conforme alla consuetudine, e deve anche rispettarla. E così avverrà per una serie d'inquilini che non sono debitori, mentre sono nel godimento della casa, e non possono essere oppignorati prima di entrarvi, e di fare l'anticipazione perchè non ci è nella legge e non potete metterlo, e io credo che sarebbe troppo difficile a trovar modo di obbligare il nuovo affittaiuolo a fare la denuncia all'esattore prima di contrarre e di fare il pagamento anticipato. Si potrebbe forse studiare qualche altro mezzo per cui il fittaiuolo debba avere la cura di assicurarsi che il locatore ha pagato l'imposta per l'anno corrente; ma egli è certo che secondo sta la legge, il pericolo indicatovi esiste; ed ho creduto mio dovere lo avvertirlo, senza sconoscere la forza di tutte le ragioni che si sono addotte per dimostrare l'efficacia del pagamento fatto con anticipazione, secondo le consuetudini dei luoghi ancorchè non guarentito da data certa, chè per me è inutile la garanzia della data certa perchè non esclude la difficoltà.

La difficoltà sta nella natura stessa delle cose; sta in questo: se si debba o no rispettare qualsiasi anticipazione, e comunque fatta.

Per evitarla, bisognerebbe ammettere il principio chiaro e netto ammesso in qualche altra legislazione, che il fittaiuolo deve rispondere dell'imposta che si paga sul fondo qualunque sia il suo debito, imponendo così all'inquilino la necessità di conoscere prima la condizione del suo contraente, cioè di assicurarsi che realmente ha pagato quell'imposta della quale dovrebbe egli rispondere.

Se il Senato credesse che le mie osservazioni potessero avere qualche importanza, pregherei rimettere alla Commissione la disposizione controversa per studiarla, onde conoscere se realmente il conduttore dovrà avere il diritto di poter sempre opporre le anticipazioni, e se con ciò particolarmente per le tasse dei fabbricati non si andrebbe incontro al rischio di vedere frequenti l'espropriazioni dell'immobile.

Senatore **Vigliani**. Non ho difficoltà di consentire, e lo dichiaro subito, alla sospensione dell'articolo secondo la proposta del signor Guardasigilli: desidero in questa parte come in tutte le altre che si arrivi alla deliberazione la più matura. Dirò soltanto, che mi pare non aver ben compresa tutta la forza di quell'argomento che il Signor Guardasigilli adduceva di una supposta impossibilità per l'esattore di ottenere mai un pignoramento delle pigioni, quando si imbatte in un proprietario, che avesse la destrezza di cambiare ad ogni anno il suo inquilino. Io mi permetto di osservare che nell'art. 34 già votato, si è stabilito che il pignoramento si può ottenere per le pigioni anche da scadere, per tutto un anno.

Ora, che io sappia, le anticipazioni in generale per le pigioni non si fanno mai per tutto l'anno; esse sono dove di 3, dove di 6, dove anche di 8 mesi, ma non mai per un anno; dove poi si fanno di 8 mesi, io prego il Senato di osservare che, nel fatto, l'anticipazione non è che di soli 6 mesi, pagandosi due mesi prima dell'incominciare del semestre, per cui in sostanza in Firenze non si anticipa che un semestre di pigione.

Quando dunque l'esattore s'imbatte nell'inquilino configurato dall'onorevole Guardasigilli, e si sente a rispondere che già venne anticipato il semestre, l'esattore potrà certamente replicare a quest'inquilino che sta benissimo la fatta anticipazione di un semestre, ma che intanto egli provoca il pignoramento sul semestre successivo, che ancora non venne pagato; ed a questo punto a me non pare che, a termini dell'articolo in discorso, gli si possa negare questo pignoramento: e quando poi verrà la scadenza di questo semestre successivo, l'esistenza del fatto pignoramento impedirà che dall'inquilino sia pagato al proprietario.

A me pare quindi che non siavi la vera impossibilità, che si temerebbe, per l'esattore di ottenere un pignoramento, e che il caso affacciato sia talmente raro e difficile da non potersi certamente togliere nè per esempio, nè per massima, a meno che non si trattasse di un'anticipazione che abbracciasse un anno intero; ma allora non vi sarebbe più la norma della consuetudine.

Io ho fatto queste osservazioni perchè forse non mi riuscì di afferrare intieramente il concetto dell'onorevole Ministro Guardasigilli, e nello scopo di ottenere qualche schiarimento, ed anche perchè esse possano venire esaminate dalla Commissione, nel caso in cui il

Senato voglia ammettere la proposta di rinvio alla Commissione fatta dallo stesso onorevole Guardasigilli.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Io credo che la questione del tempo per cui si possa anticipare non influisca per nulla; perchè supponendo che si possa anticipare anche per un trimestre, anche per un mese, può verificarsi lo inconveniente da me avvertito.

Senatore **Vigliani.** Ho parlato dell'anno.

**Ministro di Grazia e Giustizia.** Mi permetta una sola osservazione: riconosco anch'io che nella mia obbiezione si suppone tale esagerazione di malizia da trovarsi un freno nella cosa stessa, e nello interesse dello stesso debitore che non può volere la esecuzione immobiliare; nondimeno credo che in fatto di pagamento di imposta, in fatto di pagamento di debiti, non vi è preveggenza nella legge che basti per ovviare a tutti gli ostacoli che si oppongono dalla malizia dei debitori, e molto più quando si tratta di resistere al pagamento delle imposte per le quali veramente spesso volte si trova facile lo aiuto altrui, perchè nella condizione attuale delle cose si crede cosa permessa il trovare dei mezzi per frodare lo Stato che si suppone un nemico pubblico.

Eccovi perchè a mio modo di vedere, se l'obbiezione da me fatta può sembrare eccessiva e difficile, non si può dire impossibile anche quando si trattasse di anticipazione per un mese.

Ripeto che non opponevo questa difficoltà per respingere l'idea di doversi rispettare il diritto comune, le anticipazioni fatte secondo le consuetudini locali, ma solamente per avvertire come nella specie l'ammissione di questa regola del diritto comune per rispetto alle anticipazioni fatte secondo le consuetudini locali potesse portare se non altro quell'inconveniente che vogliamo tutti evitare.

Senatore **Cambray-Digny.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Cambray-Digny.** Ho chiesto la parola solo per dire che io insisteva nel mio emendamento, ma se poi si vuole rimandare alla Commissione, io acconsento.

Senatore **Astengo.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Astengo.** Ho chiesto la parola per fare qualche osservazione sulle cose dette dal signor Ministro e prego la Commissione di volerne tener conto.

Il signor Ministro Guardasigilli ha fatto un'ipotesi che io stesso annetto non potersi dire impossibile, ma che certamente è difficilissima a verificarsi. Egli ha supposto che siavi un proprietario il quale non per evitare per sempre il pagamento delle tasse, ma per differirlo e renderlo più difficile, cerchi di cambiare in tutti i semestri, in tutti i trimestri, od anche in tutti i mesi, secondo le diverse consuetudini locali, tutti

gli affittuarii della sua casa. Ha pur supposto che questo proprietario riesca a trovare tutti questi affittuarii che lo secondino nel suo divisamento. Eccovi, ci ha detto il Guardasigilli, l'esattore ridotto nell'impossibilità di pignorare i fitti e costretto a far vendere la casa.

Se quella frode si potesse fare impunemente, io potrei rispondere che le leggi si fanno per i casi ordinari, non per i casi straordinari e rari; chè sarebbe un cattivo legislatore quello che dotasse il paese di leggi cattive per prevedere dei casi eccezionali e rarissimi.

Ma mi permetta l'onorevole Guardasigilli di osservargli che un proprietario il quale agisse in quel modo, non farebbe il danno dell'esattore, ma il danno suo proprio.

Diffatti l'esattore avrebbe il diritto di far espropriare questo cattivo proprietario, questo proprietario che mi permetterei di chiamare un pazzo, giacchè per sospendere il pagamento delle tasse per qualche tempo dovrebbe perdere la sua casa. L'esattore quindi incasserebbe sempre il suo avere, e la casa passerebbe ad un altro proprietario, il quale sarebbe un cittadino più savio ed onesto: e per questo caso che non potrebbe non essere rarissimo, vorreste fare una legge cattiva a danno di tutti i cittadini, mentre non sarebbe nemmeno richiesta dall'interesse dell'esattore?

Queste osservazioni mi paiono così chiare e così evidenti da far cessare ogni timore ed ogni scrupolo per l'ipotesi accennata dal signor Ministro Guardasigilli.

Senatore **Poggi.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

Senatore **Poggi.** Mi sarei opposto al rinvio alla Commissione per la parte che riguarda le anticipazioni fatte secondo le abitudini locali, perchè se nel seno della Commissione non intervenissero i Senatori che hanno fatte proposte, essa forse si troverebbe nell'imbarazzo; convenendovi poi tutti gli oratori che hanno parlato, nascerebbe un altro e più grave imbarazzo.

Quindi crederei conveniente si votasse questa prima parte, giacchè non mi pare vi sieno obiezioni serie per volere che l'esattore sia nella condizione stessa di tutti gli altri creditori.

Quindi, ripeto, pregherei il Senato a votare la prima parte dell'articolo: « le anticipazioni saranno ammesse ecc. ».

Senatore **Tecchio.** Domando la parola.

**Presidente.** Mi permetto di far osservare che i Senatori che han preso la parola parlarono non so quante volte.

Senatore **Tecchio.** L'onorevole Presidente ricorda che io ho fatta una proposta, la quale pareva che fosse, allora almeno, consentita su vari banchi del Senato: e poichè il signor Presidente non mette ai



voti quella proposta, ho bisogno di chiarire il mio pensiero.

Dico intanto che non sarebbe opportuno di rinviare quest'articolo o questo comma alla Commissione dopo le dichiarazioni che sono state fatte al principio della discussione dall'onorevole De Gori.

Egli ha tessuto la storia dell'articolo o del comma: vi ha detto come sieno state apprezzate le informazioni e accolte le richieste del signor Ministro delle Finanze, vi ha soggiunto che di qua ebbe vita l'ultimo comma dell'art. 43; ed ha conchiuso che la Commissione intendeva su questo punto, e senza prender parte alla discussione, di rimettersi alla saviezza del Senato il che tanto è certo quanto che, avendo di poi il signor Presidente interrogata la Commissione se accettava gli emendamenti che vennero di mano in mano proposti, l'onorevole De Gori ha ripetuto che la Commissione si rapportava alle deliberazioni dell'Assemblea.

Posto ciò, la proposta alla quale io poc'anzi accennava era concepita in questi termini:

« Le anticipazioni saranno ammesse se conformi alle consuetudini locali, e provate in iscritto ».

Più non si esige la data certa, più non si adopera la parola *scrittura* che a taluno pareva significare un contratto formale: si tende solo in sostanza ad escludere la prova per testimoni.

Pregherei dunque il Signor Presidente di mettere ai voti quest'ultima redazione.

**Senatore Conforti.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Conforti.** L'ultima redazione presentata dall'onorevole Senatore Tecchio mi pare che escluda la possibilità per parte di un proprietario, che non sa scrivere, di poter provare altrimenti di aver pagato; vale a dire che gli analfabeti sono esclusi dalla possibilità di provare il pagamento della pigione.

Ora, si può ammettere questo? Io vedo che sempre quando si vuol declinare dal diritto comune, quando si vuol adottare una modificazione contraria agli articoli del Codice civile e della Procedura, si cade in una specie d'imbarazzo che sembra inestricabile.

Noi stiamo ragionando da circa un'ora intorno al terzo comma che si trova nell'art. 44; e l'unico intento che ci siamo proposti è quello di restringere le clausole del diritto comune.

Si è ragionato *hinc inde*, e con molta dottrina, e con varietà di forme per poter presentare una compilazione la quale potesse veramente soddisfare tutti i diritti, e non violarne alcuno; ma non vi si è riusciti e non vi si riuscirà, perchè allorquando si vogliono privare alcuni cittadini di quei diritti stati loro accordati dal Codice Civile che veramente è un monumento di sapienza, è immanicabile l'incontro di imbarazzi gravissimi.

Io crederei cosa utile che: o si sopprimesse quest'alinea e che si lasciasse la cosa regolata dal diritto

comune o che si redigesse la disposizione nei seguenti termini: « Le anticipazioni saranno ammesse se fatte in conformità delle consuetudini locali o provate in modo legale. »

**Presidente.** Debbo render conto di parecchi emendamenti. Il primo emendamento è quello proposto dal Senatore Vigliani.

**Senatore Vigliani.** Lo abbandono, e mi accosto a quello proposto dall'onorevole Senatore Tecchio.

**Presidente.** Vengo allora a quello proposto dal Senatore Cambray-Digny il quale ritiene il comma tale quale sta, tranne che sostituirebbe la particella *o* alla *e*.

**Senatore Cambray-Digny.** Più la parola « dimostrate » dopo quelle « ammesse se ».

**Presidente.** Allora il comma sarebbe così redatto: « Le anticipazioni saranno ammesse se dimostrate fatte in conformità delle consuetudini, o con scrittura avente data certa ».

Questo emendamento del Senatore Cambray-Digny si allontana meno di tutti gli altri dal testo . . .

**Ministro Guardasigilli.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Ministro Guardasigilli.** Si allontana più di tutti, ed è ciò che io desidero si chiarisca dal Senato; poichè, secondo me, quest'emendamento non solamente ammette le anticipazioni fatte secondo le consuetudini locali, ma qualunque anticipazione che si abbia una data certa. Tale forse non sarà l'intenzione dell'onorevole proponente; ma le parole come stanno, mi pare che esprimano che saranno rispettate le anticipazioni fatte conforme alle consuetudini locali, o dimostrate con scrittura avente data certa.

Dunque anche le anticipazioni le quali non sono conformi alle consuetudini locali, purchè sieno dimostrate dalla scrittura avente data certa, devono essere ammesse.

Ora, lo ripeto, la registrazione può assicurare che in una data epoca si fece la scrittura, ma non garantisce la verità del pagamento.

Coloro che in questa materia vogliono ricorrere al diritto comune, non dovrebbero opporsi a che si sostituisca la frase « le anticipazioni nei limiti dell'art. 687 del Codice di procedura civile », o qualsiasi altra formula ch'esprima doversi rispettare soltanto le anticipazioni fatte secondo le consuetudini locali.

**Presidente.** Il Senatore Tecchio ha proposto l'emendamento seguente:

« Le anticipazioni saranno ammesse se conformi alle consuetudini locali e provate in iscritto. »

A quest'ultime parole proponeva il Senatore Conforti che fossero sostituite.....

**Senatore Conforti.** Io proponeva l'abolizione di tutto il comma, e proponeva, come l'onorevole Ministro, di rimettersi alle disposizioni del diritto comune.

**Senatore Astengo.** Domando la parola.

**Presidente.** Il Senatore Astengo ha la parola.

**Senatore Astengo.** Io credo che ci sieno degli equivoci. Il signor Ministro di Grazia e Giustizia si riferisce se non erro all' art. 687 del Codice di procedura civile il quale stabilisce che le anticipazioni, se sono conformi alle consuetudini sono ammesse, ma nondimeno è necessario che noi facciamo una disposizione su questo proposito, perchè quella del Codice civile si riferisce unicamente alla materia (se non isbaglio) delle esecuzioni forzate, mentre qui trattasi delle esecuzioni sui beni immobili; sopprimendo pertanto questo comma non sarebbe ammissibile l'anticipazione fatta secondo le consuetudini. Sarebbe dunque questa che si dibatte una questione più semplice.

**Senatore Vigliani.** Domando la parola.

**Presidente.** Intende parlare ancora sulla questione?

**Senatore Vigliani.** Non parlo più sulla stessa questione, perchè se ne sono già proposte dopo della mia parecchie altre.

Dunque mi permetterà il Senato di dire due parole intorno a quella dell'onorevole Astengo. Temel' onorevole Astengo che il riferirsi al Codice di procedura civile non sia sufficiente e che anche ciò conduca a rendere inammissibile l'anticipazione fatta secondo le consuetudini.

**Voci.** Accetta la soppressione.

**Senatore Vigliani.** In quanto a me, la soppressione avrebbe il solo scopo di dire niente. In questa legge noi ci proponemmo non di riferirci al diritto comune ma di spiegare all'esattore chiaramente, in modo preciso tutti i diritti di cui egli può valersi; quindi io credo che per lo meno un rinvio alla Commissione si debba fare; ma vorrei che prima del rinvio si esprimesse il principio stesso che si trova nel Codice Civile, dove si dice: « che le anticipazioni saranno ammesse se fatte secondo le consuetudini locali », principio che è nella materia dell'espropriazione forzata, ma che viene ripetuto in una materia che è perfettamente analoga a quella della quale noi ci occupiamo. Quindi parmi che, se si vuole seguitare ciò che dispone il diritto comune, convenga arrestarci, come dicevo, alle parole « dalla consuetudine locale. »

Però stimerei che l'accennare al genere di prova secondo la proposta fatta dall'onorevole Tecchio, non sia cosa da abbandonarsi con tanta facilità, perchè se noi vogliamo fare qualche cosa per questo esattore, se vogliamo chiudere per quanto è possibile la porta alle accuse, che si fanno contro l'esattore, penso che si farebbe cosa conveniente esigendo che questo pagamento non basti asserirlo, ma che convenga provarlo con documenti.

Ma si dice: vi sono analfabeti che non sanno sottoscrivere; io risponderò in primo luogo che il caso è molto raro, perchè proprietari di case che non sappiano leggere e scrivere credo per l'onore del paese al quale appartengo, che non siano frequenti: in secondo luogo credo che se vi sono milioni di analfabeti,

questi milioni d'individui hanno la disgrazia di non possedere case.

Dico poi che quand'anche vi fosse un piccolo numero di proprietari, che fossero analfabeti, questi hanno il mezzo di valersi di uomini d'affari i quali in loro nome studiano la scrittura, e se questo fanno molti proprietari, lo possono fare eziandio coloro i quali si trovano nella necessità di aver bisogno della mano altrui per spedire la quietanza. Quindi non credo che questi proprietari analfabeti sarebbero posti nella impossibilità di rilasciare al loro inquilino una quietanza scritta. Per conseguenza opinerei che si farebbe opera più conveniente e più conforme allo spirito di questa legge, se si mantenesse l'obbligo delle anticipazioni nei termini legali, cioè secondo le consuetudini, ed insieme della necessità della quietanza scritta.

**Presidente.** Sui due primi comma di quest'articolo non vi è questione.

**Senatore Cambray-Digny.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Cambray-Digny.** Ho domandato la parola per semplificare la discussione del Senato.

Nel concetto mio veramente si ammettevano, oltre le anticipazioni fatte secondo le consuetudini locali, anche le altre anticipazioni; ma si esigeva per quelle soltanto la data certa. Per facilitare e conciliare ogni cosa, io non ho difficoltà di ritirare questa seconda parte che cioè non si ammetta più altra anticipazione che quelle che si fanno per consuetudine locale.

**Presidente.** Allora si confonde nell'emendamento Tecchio.

**Senatore Vigliani.** Io veramente questo emendamento l'avevo proposto in origine, poi l'onorevole Tecchio l'ha ripreso, quindi senza farne questione di priorità, volentieri lo domando emendamento Tecchio.

**Senatore Beretta.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Beretta.** Sentita la discussione fattasi, secondo la quale si intende e si prescrive dalla legge che non si possano fare vevoli anticipazioni al di là dei termini consuetudinari, io ritiro il mio emendamento il quale non era che una esplicazione di quello che aveva fatto l'onorevole Senatore Cambray-Digny.

**Voci.** Allora ne resta uno solo.

**Senatore Astengo.** Domando la divisione, perchè dopo le parole *consuetudini locali* l'onorevole Senatore Tecchio propone un'aggiunta che dice: « e provata in scritto ».

**Presidente.** Dunque comincio a mettere ai voti i due primi comma su cui non cade nessuna questione. Chi approva i due primi comma, voglia sorgere.

(Approvato).

Ora viene il 3° comma su cui versa la questione. Questo sarebbe innovato dall'emendamento proposto dal Senatore Tecchio il quale dice: « Le anticipazioni saranno ammesse se conformi alle consuetudini locali e provate in iscritto. » Il Senatore Astengo avendo do-

mandato la divisione, io metto ai voti l'emendamento sino alle parole *consuetudini locali*.

Chi ammette quest'emendamento sino a queste parole, sorga.

(Approvato).

Ora metto ai voti le altre parole: *e provate in iscritto*.

Senatore **Conforti**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Conforti**. Io proporrei un sotto-emendamento, cioè che invece di dire *provate in iscritto* si dicesse: *provate nei modi di legge*.

**Presidente**. Se non vi è opposizione al sotto-emendamento proposto dal Senatore Conforti, lo metto ai voti.

Senatore **Tecchio**. Questa proposta è in perfetta contraddizione colla mia: quando si dice *provate nei modi di legge*, si intende d'ammettere ogni specie di prova, secondo i casi: la mia proposta vuole invece in ogni caso la prova scritta.

**Presidente**. Il Senatore Conforti persiste nel suo emendamento?

Senatore **Conforti**. Precisamente.

**Presidente**. Allora comincerò dal mettere ai voti la proposta più lata che è quella del Senatore Conforti che direbbe: *e provate nei modi di legge*.

Chi ammette questo sotto-emendamento proposto dal Senatore Conforti, sorga.

(Dopo prova e controprova è ammesso il sotto-emendamento).

**Presidente**. Ammesso così questo comma, metto ai voti l'articolo per intero.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato).

Do lettura dell'art. 44.

« Chiunque pretenda aver diritto di proprietà od altro diritto reale sopra tutti o parte dei mobili pignorati può, citando il creditore davanti il Pretore, opporsi alla vendita e proporre la separazione in suo favore di quanto gli spetta.

« Il Pretore provvederà in conformità dell'art. 647. del Codice di Procedura civile; non dispensando però dall'obbligo della cauzione, se non chi produca titoli comprovanti almeno apparentemente il diritto, e si trovi nella impotenza di prestare cauzione. »

Senatore **Martinengo**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

Senatore **Martinengo**. Mi sembra che questo articolo ora votato lasci senza soluzione un dubbio che riguarda il caso in cui un affittuario non pagasse alla scadenza....

**Presidente**. La prego riflettere che l'articolo essendo votato, non sono più permessi emendamenti; non si possono fare che aggiunte, le quali ella può proporre, se lo crede.

Senatore **Martinengo**. Non formulo alcuna aggiunta,

ma vorrei soltanto esprimere un dubbio nel desiderio che la Commissione si compiacesse di risolverlo.

Il dubbio sarebbe per il caso in cui il conduttore non pagasse il proprio affitto sequestrato; e quindi se allora gli atti con cui sarebbe escusso dall'esattore abbiano ad essere fiscali, ovvero, se l'esattore debba agire dinanzi ai tribunali, come agirebbe il proprietario stesso.

Questo dubbio parmi, meriti una spiegazione che non è fornita dal testo dell'articolo.

**Presidente**. Vuole la Commissione farne soggetto di studio?

Senatore **De Gori**. Mi pare che si debba procedere colle regole comuni e generali colle quali si procede contro tutti i debitori.

Senatore **Martinengo**. Ne son persuaso, ma io son d'avviso che dovesse farsene una dichiarazione.

Senatore **De Gori**. Allora siamo fuori del caso di cui si tratta; siamo nel caso di un debitore moroso e non più nel subbietto al quale si riferisce tutto questo progetto di legge.

Senatore **Martinengo**. Mi sembra che la mia proposta non si allontani dal soggetto, giacchè trattasi precisamente del caso dell'esazione di un fitto sequestrato a favore dell'esattore, e dei modi di conseguirne il pagamento.

Ma ripeto, se la Commissione dichiara che la procedura cade nell'ordine comune e che si agirà dinanzi i Tribunali, è questa una spiegazione che mi appaga, e non insisto ulteriormente.

**Ministro Guardasigilli**. Domando la parola.

**Presidente**. Ha la parola.

**Ministro Guardasigilli**. Io credo che il Senato debba decidere la questione, perchè qualunque forza possa avere la dichiarazione della Commissione, di certo non impedirebbe di poter dare un'altra interpretazione, la quale sarebbe o almeno potrebbe essere sorretta dalla lettera dell'articolo votato e dai principii seguiti in altre leggi sull'esazione delle imposte.

Dice l'art. 43 che il conduttore debitore dovrà pagare l'ammontare dell'imposta e degli accessori e delle spese.

Ora, essendo il conduttore obbligato a questo pagamento, non è più debitore della pigione, e però è soggetto al procedimento disposto in questa legge contro i debitori dell'imposta.

E questo dubbio, questa interpretazione sarebbe sorretta dalle disposizioni della legge sull'esazione delle imposte in altri paesi; chè anzi, se non erro, si dava questa estensione del procedimento speciale ad altri crediti i quali avevano un privilegio sui frutti del fondo o sui fitti, perchè in ragione della natura privilegiata del credito si supponeva che il possessore della cosa diventasse debitore diretto, e quindi diventasse soggetto a tutti quei procedimenti che contro il primo debitore si potevano fare.

Ecco perchè io credo che una volta ammesso il de-

bito diretto dello affittuale o inquilino, una volta che si dice essere egli obbligato a pagare l'imposta sia conseguenza logica lo accordare contro lo stesso il procedimento privilegiato.

Ma comunque il Senato la pensi, lo dichiaro formalmente: perchè io credo che il maggiore e più utile servizio si possa rendere alla cosa pubblica in una simile legge, è quello di farla più chiara che si può, per evitare quistioni che potrebbero rendere difficile la procedura e la esazione delle imposte, ed accrescere le spese e tutte le molestie che rendono spesse volte olose anche le buone leggi.

**Presidente.** Domando a l'onorevole Senatore conte Martinengo se è soddisfatto.

**Senatore Martinengo.** Chiederei dopo ciò se la Commissione intende occuparsene o no.

**Ministro Guardasigilli.** Trattandosi di un'aggiunta che può farsi sempre, credo che si può venire alla votazione degli articoli che seguono, e la Commissione potrà, quando lo creda, presentare un'aggiunta, la quale decida nettamente la questione, sia in un senso, sia in un altro.

**Senatore De Gori.** Io non mi era resa ragione da principio dell'interpellanza dell'onorevole Senatore Martinengo; inquantochè dal contesto di tutti gli articoli votati, e che formano questo Titolo, mi sembrava che non potesse risultare il dubbio che si affacciava alla di lui mente; in quantochè tutte le disposizioni, e specialmente quelle contenute nell'art. 43, in che collimano? Collimano in questo; che nel caso in cui l'esattore abbia pignorato pigioni o fitti già scaduti, o veramente in quello che abbia pignorato pigioni o fitti che sono da scadere, l'esattore agisce contro colui il quale doveva pagare, ma non ha pagato, o veramente dovrà pagare perchè la scadenza non è ancora giunta.

Talchè quei diritti o ragioni che ha il proprietario contro l'affittuario o l'inquilino, si trasformano in diritti e ragioni a favore dello Stato.

E siccome tutta la materia trattata in questo Titolo, è quella che regola e prescrive un modo di esecuzione tra i creditori e il debitore, tosto che il creditore va contro l'inquilino, ci va coi privilegi del proprietario.

Mi dispiace se ho dovuto per due volte pregare l'onorevole mio Collega il Senatore Martinengo, a spiegare meglio il concetto che per mio difetto non aveva forse afferrato.

Del resto, quando anche al seguito delle dichiarazioni fatte dall'onorevole Ministro Guardasigilli, piacesse per avventura al Senato di rinviare l'articolo alla Commissione stessa, io fino da questo momento accetto francamente il rinvio, inquantochè tutte quelle dichiarazioni che potessero per avventura essere introdotte in questa legge all'effetto di facilitare il pagamento delle imposte, saranno con grande favore accolte dalla Commissione.

**Senatore Gallotti.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Gallotti.** Signori: io desidero e consento che questa proposta sia rinviata alla Commissione, ma vorrei che si riflettessero che si potrebbe cadere in un grande equivoco. Mi spiegherò con un esempio.

Immaginate che io sia un contribuente perchè possiedo una casa: immaginate pure che abbia moltissimi inquilini in questa casa. È giusto che perchè io non pago, un solo degli inquilini che non ha pagato sia astretto a pagare con mezzi che non sono consentiti mai agli altri creditori contro i debitori?

Questa è una questione importantissima, che io non intendo sciogliere, ma che ardisco di far presente, pregando la Commissione a tenerne conto.

**Senatore Martinengo.** Domando la parola.

**Presidente.** La parola è al Senatore Martinengo.

**Senatore Martinengo.** Io volevo soltanto ringraziare la Commissione per avere accettato il rinvio di questa proposta.

**Presidente.** Dunque questa questione sarà esaminata dalla Commissione.

Intanto rileggo l'art. 44.

« Chiunque pretenda aver diritto di proprietà od altro diritto reale sopra tutti o parte dei mobili pignorati può, citando il creditore davanti il Pretore, opporsi alla vendita e proporre la separazione in suo favore di quanto gli spetta.

« Il Pretore provvederà in conformità dell'art. 647 del Codice di Procedura civile; non dispensando però dall'obbligo della cauzione, se non chi produca titoli comprovanti almeno apparentemente il diritto, e si trovi nella impotenza di prestare cauzione. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

« Art. 45. I creditori, ancorchè privilegiati non possono fare opposizione che sul prezzo di vendita, senza sospenderla. Si uniformeranno all'art. 646 del Codice di procedura civile. »

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Ora abbiamo esaurito questo Titolo; ma gli articoli 32 e 33 furono rimessi a posteriore esame.

Lunedì dunque si continuerà la discussione degli articoli successivi.

**Senatore Arrivabene.** Domando la parola.

**Presidente.** Ha la parola.

**Senatore Arrivabene.** Io propongo che si faccia seduta domani. Tutti stiamo qui volentieri per fare gli interessi del paese.

**Presidente.** Io sono stato avvertito dalla Commissione e dal Signor Ministro Guardasigilli che la parte che segue immediatamente, che è quella dell'esecuzione sugli immobili, non è ancora in pronto, e che ci vorrà la giornata di domani onde metterla compiutamente in ordine; perciò domani non si potrebbe tener seduta.

Prego dunque i signori Senatori di voler essere solleciti per la tornata di lunedì alle ore 2.

La seduta è sciolta (ore 6.)